Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 gennaio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **979.**

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle monache romite ambrosiane, in Agra, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 979. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero delle monache romite ambrosiane, in Agra (Varese). L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dal monastero delle romite ambrosiane del Sacro Monte di Varese con atto pubblico 26 luglio 1978, n. 6978/1038 di repertorio, a rogito dott. Antonio Sorgato, notaio in Varese, consistente in un terreno di ettari 2.13.70 sito in Agra, su cui insistono il monastero e la foresteria, il tutto descritto nella perizia giurata 28 dicembre 1977 del geom. Ernesto Cicognini e valutato complessivamente in L. 551.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **980.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi », in Milano.

N. 980. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 e la soppressione degli articoli 12 e 13 inserite nel nuovo testo dello statuto della fondazione « Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi », in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, n. 561.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **981.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Ambrogio e di S. Silvestro Papa, in Druogno.

N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° marzo 1979, integrato con dichiarazione 26 giugno 1979, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Ambrogio, in frazione Coimo del comune di Druogno (Novara), e di S. Silvestro Papa, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **982.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Biagio, in Venaus, e di S. Giorgio martire, in Moncenisio.

N. 982. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Susa 1° gennaio 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Bagio, in Venaus (Torino), e di S. Giorgio martire, in frazione Ferrera Cenisio del comune di Moncenisio (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **983.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giorgio martire e di S. Anna, in S. Giorio di Susa.

N. 983. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Susa 1° gennaio 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giorgio martire, in San Giorio di Susa (Torino), e di S. Anna, in frazione Città dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1980, n. **984.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 984. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.na Carbone Pierina o Piera con testamento olografo 10 luglio 1973, pubblicato in data 29 novembre 1976, n. 34017 di repertorio, n. 5695 di raccolta, a rogito dott. Giuseppe Fossati, notaio in Milano, registrato a Milano il 6 dicembre 1976 al n. 17078, serie *H*, consistente in beni immobili e mobili per un valore complessivo netto di L. 84.201.612.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1981
Registo n. 1 *Presidenza, foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1980.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 355/77.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento (CEE) n. 355/77, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 15 febbraio 1977 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione anche dei prodotti ittici;

Considerato, che la durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1978 e che numerosi progetti sono stati già ammessi al concorso del FEAOG Sezione orientamento e non anche al corrispondente contributo dello Stato italiano per mancanza di dotazioni finanziarie;

Ritenuto che la spesa per la concessione dei contributi da parte del Ministero della marina mercantile può calcolarsi in lire 1,7 miliardi, in corrispondenza del concorso comunitario predetto;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma predetta dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1980;

Ritenuto che alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1 terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal regolamento comunitario n. 355/77, è determinata in lire 1,7 miliardi la spesa relativa ai contributi per i progetti indicati nelle premesse.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 1,7 miliardi, di cui al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per la esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

COLOMBO — PANDOLFI — SIGNORELLO — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1980
Registro n. 8 *Marina merc., foglio n.* 125

(339)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1980.

Finanziamento degli oneri derivanti dai regolamenti (CEE) n. 17/64 e n. 1852/78, e successive proroghe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863 sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento comunitario n. 1852/78, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 25 luglio 1978 e prorogato per l'anno 1979 dal regolamento (CEE) n. 592/79 del 26 marzo 1979, relativo ad una azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera;

Visto il regolamento comunitario n. 17/64, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 5 febbraio 1964 e prorogato per gli anni 1978 e 1979 dal regolamento (CEE) n. 2992/78 del 19 dicembre 1978, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento;

Considerato che numerosi progetti d'investimento interessanti il settore della pesca sono stati ammessi al beneficio delle provvidenze contributive della predetta sezione orientamento del FEAOG e non anche al corrispondente contributo dello Stato italiano a causa della limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione;

Ritenuto che per l'attuazione degli anzidetti progetti può calcolarsi a carico dello Stato italiano una spesa di lire 2 miliardi;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma predetta dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1980;

Ritenuto che alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative previste dai regolamenti comunitari n. 1852/78 e n. 17/64, è determinata in lire 2 miliardi la spesa relativa ai contributi per i progetti indicati nelle premesse.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 2 miliardi, di cui al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

COLOMBO — PANDOLFI —
SIGNORELLO — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1980
Registro n. 8 *Marina merc., foglio n.* 124

(340)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania;

Vista la nota dell'11 luglio 1980 con la quale il sig. Giulio Vismara, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione, si è dimesso dall'incarico;

Vista la nota del 17 settembre 1980 con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il dott. Lorenzo Carpano in sostituzione del sig. Giulio Vismara;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Carpano è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Giulio Vismara, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

(273)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) autorizzabili dalle intendenze di finanza durante l'anno 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1981 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1981, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nel limite a fianco di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di Finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
—	—	—	—
Agrigento	15	3	—
Alessandria	25	80	20
Ancona	20	20	10
Aosta	3	3	2
L'Aquila	50	2	2
Arezzo	40	35	50
Ascoli Piceno	30	2	10
Asti	10	60	4
Avellino	6	—	—
Bari	10	3	3
Belluno	35	40	25
Benevento	10	5	3
Bergamo	10	15	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	5	7	3
Brescia	10	40	2
Brindisi	3	3	3
Cagliari	10	8	2
Caltanissetta	6	—	—
Campobasso	15	5	—
Caserta	10	—	—
Catania	25	5	2
Catanzaro	10	—	—
Chieti	30	20	5
Como	25	15	20
Cosenza	22	12	3
Cremona	30	120	10
Cuneo	12	60	5
Enna	6	3	3
Ferrara	60	15	60
Firenze	20	90	25
Foggia	5	—	1
Forlì	20	13	5
Frosinone	85	5	10
Genova	50	100	3
Gorizia	7	60	55
Grosseto	40	70	70
Imperia	10	15	4
Isernia	12	5	5
La Spezia	40	70	5
Latina	30	3	60
Lecce	6	4	3
Livorno	15	10	25
Lucca	50	33	40
Macerata	60	25	20
Mantova	15	45	30
Massa Carrara	15	30	7
Matera	6	6	6
Messina	8	5	3
Milano	40	40	20
Modena	10	10	5
Napoli	10	—	1
Novara	20	180	20
Nuoro	12	8	—
Oristano	5	5	1
Padova	20	90	35
Palermo	10	3	—
Parma	50	40	15
Pavia	20	150	15
Perugia	60	60	20
Pesaro	5	5	5
Pescara	60	5	10
Piacenza	20	80	20
Pisa	15	8	45
Pistoia	25	25	15
Pordenone	60	90	60
Potenza	5	5	5
Ragusa	12	8	4
Ravenna	6	56	15
Reggio Calabria	20	5	—
Reggio Emilia	25	60	20
Rieti	60	10	5
Roma	200	80	120
Rovigo	40	40	50
Salerno	10	5	—
Sassari	2	15	—
Savona	14	30	4
Siena	40	50	40
Siracusa	6	1	1
Sondrio	10	3	2
Taranto	3	3	3
Teramo	50	2	5
Terni	70	36	60
Torino	7	70	3
Trapani	—	10	6
Trento	40	160	20
Treviso	40	110	45
Trieste	3	5	11
Udine	95	360	90
Varese	50	50	35
Venezia	25	60	40
Vercelli	20	70	5
Verona	75	75	25
Vicenza	40	170	60
Viterbo	60	4	110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(330)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 dicembre 1980.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Sudafrica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Sudafrica sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(350)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 11 novembre 1980 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Pulmobronchina » nelle preparazioni 6 supposte gr 1 per bambini (senza chinino) 6 supposte gr 2 per adulti (con chinino) registrate ai numeri 7270/A, 7270/B in data 19 novembre 1952, 1° giugno 1964 e 7 settembre 1964 a nome della ditta Amelix, in Firenze e successivamente ceduta alla ditta laboratorio terapeutico M.R. S.r.l., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6335/R);

« Orotin B/12 » flacone sciroppo g 200 registrata al n. 14932 in data 9 marzo 1959 a nome della ditta Biocorfa, Laboratorio farmacologico nazionale, in Milano. (Decreto di revoca n. 6336/R);

« Nicostreptil » 1 flaconcino + 1 fiala solvente registrata al n. 10642 in data 10 dicembre 1955 e 8 maggio 1973 a nome della ditta estera laboratori farmaceutici ATRAL Lda di Lisbona (Portogallo) rappresentata in Italia dalla ditta farmaceutici Mastroeni S.r.l. in Messina. (Decreto di revoca numero 6337/R);

« Nesal Baroni » flacone g 100 granulare e la relativa categoria sciroppo flacone 280 g registrata al n. 6040 e 6040/A in data 13 marzo 1972 a nome della ditta laboratorio biochimico terapeutico Baroni di F. e G. Tramontano, in Torino. (Decreto di revoca n. 6338/R);

« Dermajama al caf prednisolone » pomata (tubo da g 15) registrata al n. 17516 in data 26 settembre 1973 e 2 novembre 1974 a nome della ditta laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., in Mede (Pavia). (Decreto di revoca n. 6339/R);

« Tollibis » 4 supposte da g 2,8 e la relativa serie per uso pediatrico 4 supposte da g 1,6 registrata ai numeri 18828 e 18828/1 in data 20 dicembre 1973 a nome della ditta Biotrading Co S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6340/R);

« Stoma-daril » 42 compresse registrata al n. 17607 in data 19 febbraio 1968 della ditta Medix S.p.a. Laboratorio farmaco biologico, in Rho (Milano) e successivamente ceduta alla ditta Serpero - Industria galenica milanese S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6341/R);

« Colizim » 20 compresse da g 0,55 e la relativa categoria emulsione, flacone da g 200 registrata ai numeri 11380 e 11380/A in data 11 febbraio 1958 e 15 aprile 1958 a nome della ditta Biocorfa, Laboratorio farmacologico nazionale, in Milano. (Decreto di revoca n. 6342/R);

« Pulmosan » 10 supposte adulti con chinino e la relativa serie 10 supposte uso pediatrico con chinino registrata ai numeri 8059/B e 8059/B-1 in data 16 marzo 1964 a nome della ditta Farge - Farmaceutici genovesi, in Genova. (Decreto di revoca n. 6343/R);

« Opo Sint B/12 » flacone sciroppo (flacone × 150 ml) registrata ai numeri 18326 in data 29 dicembre 1971 a nome della ditta farmaceutici Geymonat S.p.a., in Torre Pellice (Torino). (Decreto di revoca n. 6344/R);

« Teclina . P Caf » nella confezione 12 confetti registrata al n. 14909 in data 11 gennaio 1965 a nome della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia. (Decreto di revoca numero 6345/R);

« Valerosedolo PVO » nella confezione flacone da g 150 della categoria 10 fiale da 2 ml e la categoria 25 confetti registrate rispettivamente ai numeri 13395, 13395/A e 13395/B in data 23 gennaio 1975 a nome della ditta S.I.T. Laboratorio farmaceutico, in Mede (Pavia). (Decreto di revoca n. 6346/R);

« Cardiovigor strofantina » registrata al n. 11468/A, in data 13 gennaio 1960, a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. A. Tosi, Farmaceutici S.r.l., in Novara. (Decreto di revoca n. 6347/R);

« Bronchiplus » 8 e 5 capsule (tipo forte) e la serie 8 e 16 capsule (tipo mite) registrata ai numeri 22612 e 22612/1 in data 29 luglio 1975 a nome della ditta Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca numero 6348/R);

« Ital pas sodico » registrata al n. 5309/A in data 5 dicembre 1959 a nome della ditta Isola, Istituto bioterapico internazionale, in Genova, Quarto. (Decreto di revoca n. 6349/R);

« Stenodyn » flacone × 15 ml di gocce registrata al n. 1036/A in data 27 febbraio 1967 a nome della ditta Dietopharma S.a.s., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6350/R);

« Glutar B/6 » iniettabile 6 flaconi × 10 ml e la relativa categoria 25 compresse registrata ai numeri 18434 e 18434/A in data 24 febbraio 1961 a nome della ditta Farmigea, Istituto farmacobiologico sperimentale S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6351/R);

« Antiallergico Roberts » nelle preparazioni fiale uso intramuscolare senza efedrina (5 fiale ml 4 + 5 fiale ml 1), la categoria capsule (40 capsule) e la categoria fiale uso endovenoso senza efedrina (5 fiale ml 8 + 5 fiale ml 2) registrata rispettivamente ai numeri 599, 599/D e 599/B in data 10 maggio 1950, 30 novembre 1951, 30 agosto 1962 e 29 aprile 1967 a nome della ditta Soc. italo britannica L. Manetti-H. Roberts e C. S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6352/R).

(277)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Frida » di Vergiate

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1980, n. 2096, la società Comiba S.p.a., in Vergiate (Varese), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale denominata « Frida », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che nel tipo addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente utilizzato per le acque minerali, delle capacità minime di 450 e 920 ml, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(300)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « San Bernardo Sorgente Rocciaviva » di Garessio, fino al 31 ottobre 1983, in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1980, n. 2093, la Fonte San Bernardo S.p.a., in Torino, è stata autorizzata, fino al 31 ottobre 1983, alla vendita dell'acqua minerale naturale « San Bernardo Sorgente Rocciaviva », di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1980, n. 2018, in contenitori di cloruro di polivinile Dorlyl fc 33, della capacità di 1500 ml.

(301)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Levissima » di Valdisotto, fino al 31 ottobre 1983, in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1980, n. 2094, la S.p.a. Fonti Levissima, in Cepina-Valdisotto (Sondrio), è stata autorizzata, fino al 31 ottobre 1983, alla vendita dell'acqua minerale naturale « Levissima » di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1742, in contenitori di cartone politenato Tetrabrik-Tetrapak delle capacità di un litro, di mezzo litro e di un quinto di litro.

(302)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 15 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	950,55	950,55	950,45	950,55	950,50	950,50	950,45	950,55	950,55	950,55
Dollaro canadese . . .	798,50	798,50	800 —	798,50	798,08	798,45	798,70	798,50	798,50	798 —
Marco germanico . . .	475,38	475,38	475,50	475,38	475,19	475,40	475,35	475,38	475,38	475,40
Fiorino olandese . . .	437,10	437,10	437,25	437,10	437,11	437,10	436,93	437,10	437,10	437,10
Franco belga . . .	29,54	29,54	29,57	29,54	29,55	29,50	29,535	29,54	29,54	29,55
Franco francese . .	205,39	205,39	205,50	205,39	205,41	205,40	205,35	205,39	205,39	205,40
Lira sterlina . . .	2284,50	2284,50	2283 —	2284,50	2280,10	2284,45	2283,50	2284,50	2284,50	2284,50
Lira irlandese .	1780 —	1780 —	1777 —	1780 —	1776,48	—	1778,25	1780 —	1780 —	—
Corona danese .	154,39	154,39	154,50	154,39	154,38	154,40	154,47	154,39	154,39	154,40
Corona norvegese . . .	182,78	182,78	182,90	182,78	182,77	182,80	182,81	182,78	182,78	182,80
Corona svedese .	214,37	214,37	214,25	214,37	214,19	214,35	214,27	214,37	214,37	214,35
Franco svizzero	524,05	524,05	524,50	524,05	523,89	524,25	524,03	524,05	524,05	524,05
Scellino austriaco .	67,22	67,22	67,25	67,22	67,15	67,20	67,21	67,22	67,22	67,25
Escudo portoghese .	17,80	17,80	17,70	17,80	17,72	17,80	17,70	17,80	17,80	17,80
Peseta spagnola .	11,783	11,783	11,78	11,783	11,79	11,80	11,79	11,783	11,783	11,78
Yen giapponese	4,704	4,704	4,69	4,704	4,68	4,75	4,699	4,704	4,704	4,70

Media dei titoli del 15 gennaio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	57,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	91,900
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	85,400
» 5,50 % » » 1969-84 . .	81,400
» 6 % » » 1970-85 . . .	78,375
» 6 % » » 1971-86 .	74,575
» 6 % » » 1972-87 . .	71,900
» 9 % » » 1975-90 . .	73,300
» 9 % » » 1976-91 .	73,875
» 10 % » » 1977-92 . . .	80,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	74,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 . .	99,800
» » » » 1- 7-1979/81 .	99,900
» » » » 1-10-1979/81 .	99,300
» » » » 1-12-1979/81 .	99.450
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 .	98,450
» » » » 1-10-1979/82 .	98,050
» » » » 1- 1-1980/82 .	99,350
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,200
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,350
» » » » 1- 6-1980/82 .	98,150
» » » » 1- 7-1980/82 .	99,500
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . .	91,150
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	97,200
» » » 12 % 1- 4-1982 . . .	95,625
» » » 12 % 1-10-1983 . .	91,825
» » » 12 % 1- 1-1984 . . .	91,275
» » » 12 % 1- 4-1984 . . .	91,655
» » » 12 % 1-10-1984	91,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	88,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	950,50
Dollaro canadese	798,60
Marco germanico	475,365
Fiorino olandese	437 —
Franco belga	29,537
Franco francese	205,37
Lira sterlina	2284 —
Lira irlandese	1779,125
Corona danese	154,43
Corona norvegese	182,795
Corona svedese	214,32
Franco svizzero	524,04
Scellino austriaco	67,215
Escudo portoghese	17,75
Peseta spagnola	11,786
Yen giapponese	4,701

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, sessione anno 1981.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 4 gennaio 1968, n 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1981.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 31 marzo 1981.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente Consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente Ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

25 *maggio* 1981: ricorso per Cassazione in materia civile;
27 *maggio* 1981: ricorso per Cassazione in materia penale;
29 *maggio* 1981: ricorso in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1980
Registro n. 37 *Giustizia, foglio n.* 318

(362)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1981

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419 relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e successive modificazioni ed integrazioni; nonchè il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulla imposta di bollo e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1981.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 19-20-21 e 22 maggio 1981, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 2.000, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 31 marzo 1981.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a' termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1980
Registro n. 37 *Giustizia, foglio n.* 317

(361)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1981

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili e la durata dei turni sono così stabiliti:

colonie marine: posti 5.380, in turni di 21 giorni ciascuno;
colonie montane: posti 3.190, in turni di 21 giorni ciascuno.

E' in facoltà dell'Ente aumentare di 1/10 i posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi, per non più di un turno, i minori riconosciuti bisognosi di cure climatiche i quali, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o extra polmonare, in atto o recentemente pregressa, da malattie della pelle od oculari contagiose, da forme di debolezza mentale o da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici od assistenza sanitaria non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 31 marzo 1981, istanza agli uffici periferici dell'ENPAS competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.S. 1-A.S. 1/bis, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione. La scheda sanitaria (mod. A.S. 1/bis) verrà restituita agli interessati all'atto della presentazione della domanda.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'ENPAS entro il prescritto termine del 31 marzo 1981. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre amministrazioni.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'interessato, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale;

2) stato di famiglia;

3) certificati, rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antivaiolosa per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1973, alla rivaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno 1973, salvo esoneri rilasciati dalle competenti autorità sanitarie o derivanti dalle norme di cui alla legge 7 giugno 1977, n. 323, e alla legge 8 agosto 1979, n. 356;

b) alla vaccinazione antidifterica, od alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1978, salvo esoneri di legge in relazione all'età;

c) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1981, se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1980, se per via parenterale;

d) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministro della sanità del 14 gennaio 1972;

e) alla vaccinazione antitetanica e, ove la prima vaccinazione sia stata eseguita da oltre tre anni, alla vaccinazione di richiamo;

f) certificato di eseguita cuti-reazione alla tubercolina (in caso di positività, esame radiografico del torace). Sono validi gli esami praticati recentemente;

4) dichiarazione di idoneità e prescrizione del tipo di colonia — marina o montana — rilasciata da un sanitario (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato il calce al mod. A.S. 1, di cui innanzi è fatto cenno).

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, né dalla Direzione generale dell'Ente.

La Direzione generale dell'ENPAS deciderà in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione, che potrà essere o una di quelle di proprietà dell'Ente o una di quelle convenzionate con altri enti. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

A cura dell'Ente, i bambini ammessi al beneficio saranno avviati dai centri di raccolta alle colonie e, al termine dei turni, restituiti ai centri di provenienza.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa nonché in occasione delle eventuali gite, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di eventi accidentali.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. A.S. 1/bis debitamente compilata nelle parti *A* e *B*, saranno restituiti alle famiglie.

L'ammissione e la permanenza in colonia sono subordinate al giudizio del sanitario della colonia stessa.

I minori che, a giudizio della direzione della colonia, si rivelassero, per il loro comportamento, non idonei alla vita di comunità, saranno restituiti alle famiglie.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta — che verranno tempestivamente comunicati agli interessati — provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A.S. 1/bis, debitamente compilata, da sottoporre nella parte ad esso riservata alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, nei tre giorni precedenti la partenza per la colonia;

b) corredo personale così come verrà indicato nella lettera di ammissione.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(360)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera d), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n. 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1980, registro n. 5 Industria, foglio n. 241, concernente il programma e le modalità per la prova di idoneità di cui all'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione, nonchè i criteri di operatività della relativa commissione d'esame;

Sentita la commissione nazionale per l'albo degli agenti di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

E' indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione.

Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni,

salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

d) non avere età inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza di presentazione della domanda.

Art. 2.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/*C* - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Ai fini dell'ammissione alla sessione d'esame sono altresì valide le domande pervenute successivamente al 20 ottobre 1980 ma comunque non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto:

domanda di ammissione alla prova di idoneità anche se contenuta nella domanda di iscrizione all'albo ai sensi dello art. 8 della citata legge n. 48;

domanda di iscrizione all'albo priva di titolo equipollente di cui all'art. 5 della citata legge n. 48, o con titolo equipollente non ritenuto idoneo.

Nella domanda di ammissione all'esame gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Inoltre i candidati debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *a*), *b*), *c*), della citata legge n. 48.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.
Programma di esame

Il programma di esame verte sulle sottoindicate materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

I candidati all'esame dovranno fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Materie giuridiche:

1) Il rapporto di agenzia nella legge e nella disciplina collettiva (accordi nazionali agenti in vigore ed articoli 1742 e seguenti del codice civile), in particolare:

la figura dell'agente;
agenzia in gestione libera;
compiti dell'agente;
il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;
lo scioglimento del contratto di agenzia;
l'indennità di fine rapporto;
il diritto di rivalsa;
il contratto di coagenzia;
la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
la cassa di pensione per gli agenti professionisti di assicurazione costituita il 29 novembre 1975;
il sub-agente;
i dipendenti dell'agente;
cenni sull'I.V.A. e sull'I.R.P.E.F.

2) Norme del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) e le altre leggi particolarmente interessanti l'attività di agente:

le imprese di assicurazione: imprese pubbliche e private; forma;

autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa; condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione allo esercizio dell'assicurazione vita e contro i danni; vigilanza governativa; liquidazione coatta; sanzioni amministrative e penali; divieto di abbuoni (testo unico n. 449/1959 e legge 10 giugno 1978, n. 295);

l'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C. auto (legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni; decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576);

i soggetti obbligati dell'assicurazione; il certificato di assicurazione ed il contrassegno; tariffe e condizioni generali di polizza; sanzioni; la liquidazione coatta ed il blocco del portafoglio; conseguenze per l'impresa, gli agenti, gli assicurati ed i danneggiati;

l'istituzione dell'albo agenti di assicurazione: legge 7 febbraio 1979, n. 48;

nozioni sulla normativa comunitaria in materia di assicurazioni.

3) Aspetti giuridici del contratto di assicurazione (articoli 1882 e seguenti del codice civile):

proposta di assicurazione;
prova del contratto;
i soggetti del contratto: contraente, assicurato e beneficiario;
dichiarazioni pre-contrattuali del contraente;
aggravamento del rischio;
assicurazione parziale;
pagamento del premio;
obbligo di avviso e salvataggio;
dolo o colpa grave;
coassicurazione;
surroga dell'assicuratore.

Materie tecniche:

Con riferimento ai rami vita, infortuni, incendio, furti, responsabilità civile auto, e responsabilità civile diversi, si richiede:

conoscenza delle varie prestazioni possibili, dei relativi limiti di garanzia ed eventuali condizioni particolari;

conoscenza della struttura delle tariffe più in uso sul mercato;

nozioni tributarie: imposte sulle assicurazioni nei rami indicati sotto « materie tecniche »;

regime di detraibilità fiscale dei premi « vita » ed « infortuni ».

Art. 4.
Prove di esame e loro svolgimento

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

a) una prova scritta che si effettuerà, con le garanzie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agenti di assicurazione.

Per rispondere alle domande inserite nel questionario, ciascun candidato avrà a disposizione non più di quattro ore.

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) una prova orale alla quale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta «idoneo» o «non idoneo».

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Data e luogo della prova scritta

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno 29 *aprile* 1981 *alle ore* 8,30 *in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno,* 4.

Art. 6.

Documentazione di rito per l'iscrizione all'albo

I candidati risultati idonei che intendono iscriversi all'albo degli agenti di assicurazione, dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo Via Campania, 59/C - 00187 Roma, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato estero con le limitazioni previste all'art. 4, comma *a*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48;

3) certificato di godimento dei diritti civili;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia della comunicazione relativa al superamento della prova di idoneità e di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto;

6) ricevuta originale del versamento di L. 50.000, intestato all'ufficio del registro di Roma, sul c/c postale n. 8003.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della spedizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 77

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta da bollo)

Al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . il . . residente in . . . codice fiscale n. . . chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48 e dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *a*), *b*), *c*), della stessa legge.

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni e il seguente . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali successive, riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma
. . . .

(258)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 12 gennaio 1981 pubblica il decreto ministeriale 10 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre stesso anno, registro n. 23, foglio n. 334, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 15 ottobre 1979.

(359)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Ancona.

La prova scritta del pubblico concorso per soli esami a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Ancona, alle ore 7,30 del giorno 8 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale «B. Stracca», via Montebello, 23;

liceo scientifico «Luigi di Savoia», via Vecchini, 2;

scuola media statale «Leopardi», via Veneto;

scuola media statale «Podesti», via Urbino, 22;

istituto tecnico industriale statale «Vito Volterra», Torrette di Ancona.

(366)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova scritta del pubblico concorso per soli esami a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Firenze, alle ore 8 del giorno 8 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale «L. da Vinci», via G. dei Marignolli, 1;

istituto tecnico commerciale «Duca D'Aosta», via della Colonna, 10;

istituto magistrale «G. Pascoli», viale Don Minzoni, 58;

liceo ginnasio «Dante», via Puccinotti, 55;

scuola media «G. Carducci», viale Gramsci, 11;

scuola media «G. Pieraccini», viale S. Lavagnini, 37;

istituto tecnico industriale «L. da Vinci», via del Terzolle, 91;

istituto tecnico industriale «L. da Vinci» (biennio), via Panciatichi, 27.

(367)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Milano.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Milano alle ore 8 del giorno 8 febbraio 1981, nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « L. Cremona », viale Marche, 73;

istituto tecnico Commerciale « G. Zappa », viale Marche, 71;

liceo ginnasio « G. Carducci », via Beroldo, 9;

istituto magistrale « Virgilio » e scuola media « Tiepolo », piazza Ascoli, 2;

istituto tecnico commerciale « P. Verri », via Lattanzio, 38.

(368)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Reggio Calabria.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Reggio Calabria, alle ore 7,30 del giorno 8 febbraio 1981 nella sede appresso indicata:

liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci », via Possidonea.

(369)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (IV categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Genova.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a 9 posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (IV categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Genova alle ore 8 del giorno 8 febbraio 1981 nella sede appresso indicata:

liceo ginnasio statale « Andrea Doria », via Diaz, scalinata Milite Ignoto, 2.

(363)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a 5 posti nel profilo professionale di conduttore in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Cagliari, alle ore 8 del giorno 8 febbraio 1981, nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria;

liceo ginnasio « G.M. Dettori », via Cugia, 2;

istituto magistrale « Eleonora d'Arborea », via Carboni Boi, numero 3.

(364)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Verona.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a 5 posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Verona alle ore 8 del giorno 8 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico statale « L. Einaudi », via S. Giacomo, 13;

liceo scientifico statale « G. Galilei », via S. Giacomo, 11;

scuola media statale « A. Manzoni », via Velino, 20;

istituto tecnico per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66.

(365)

REGIONE LAZIO

UNITÀ SANITARIA LOCALE « RM 17 », IN ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « Pio istituto "S. Spirito" - IRASPS »

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « Pio istituto "S. Spirito" - IRASPS », a:

un posto di sovraintendente sanitario;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente oculista;

due posti di assistente ortopedico;

un posto di assistente otoiatra;

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Roma.

(83/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 51, IN NOVARA

Concorso a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale maggiore della carità di Novara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'ospedale maggiore della carità di Novara, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente del servizio di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale in Novara.

(77/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « MEDIA VALLE DEL TEVERE », IN MARSCIANO

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo presso il presidio ospedaliero di Marsciano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo presso il presidio ospedaliero di Marsciano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Marsciano (Perugia).

(87/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « UMBERTO I » DI BELLANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(93/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO D'ASSISI » DI OLIVETO CITRA

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(89/S)

OSPEDALE « F.LLI CROBU » DI IGLESIAS

Concorso a quattro posti di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risuta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della direzione amministrativa dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(82/S)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(85/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorso ad un posto di collaboratore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sondrio.

(92/S)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(88/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di primario di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(96/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad aiuto di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad aiuto di medicina (il numero dei posti è elevato da uno a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(78/S)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(79/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI PIEVE DI CENTO

Concorso ad un posto di aiuto di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di odontostomatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Cento (Bologna).

(74/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(76/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1980, n. **88**.

Legge generale per gli interventi nel settore primario.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 5 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La regione Veneto con la presente legge, al fine di incentivare lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, di potenziare l'impresa diretto-coltivatrice a conduzione familiare, di elevare la produttività delle aziende, di mantenere e consolidare i livelli occupazionali, di promuovere l'ulteriore sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo agricolo e di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza delle popolazioni rurali, con particolare riguardo alle zone svantaggiate:

disciplina organicamente gli interventi di competenza regionale in materia di agricoltura non specificamente contemplati dalla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 « Norme per l'attuazione nella regione Veneto delle direttive della Comunità economica europea per la riforma dell'agricoltura » e successive modificazioni, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Programma regionale di sviluppo e dal progetto agricolo alimentare di cui all'art. 2 della presente legge, in armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria;

dispone il finanziamento degli interventi stessi, per il periodo 1979-82, in correlazione al Programma regionale di sviluppo (P.R.S.) secondo gli scopi e le modalità stabiliti dai successivi articoli.

Art. 2.

Approvazione del progetto agricolo alimentare

E' approvato il progetto agricolo alimentare per il periodo 1979-82, allegato alla presente legge, con efficacia vincolante per l'attività della Regione, degli enti ed aziende regionali nel settore agricolo e con funzioni di indirizzo e di coordinamento per gli enti locali, relativamente alle funzioni ad essi delegate dalla Regione.

Art. 3.
Criteri generali

Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le iniziative devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo, di cui al titolo terzo della presente legge, e con i piani delle comunità montane, ove esistenti.

Gli investimenti agrari e fondiari devono essere inseriti nell'ambito di un piano aziendale od interaziendale, formato secondo i criteri che verranno stabiliti dalla giunta regionale, tenendo in considerazione lo stato attuale dell'azienda, la tipologia degli interventi nonché gli obiettivi produttivi e occupazionali. La presentazione di tale piano è condizione indispensabile per fruire dei benefici della presente legge.

La giunta regionale, nel fissare tali criteri, dovrà attenersi al principio che le iniziative previste abbiano idonei requisiti di validità economica e siano commisurate alle effettive necessità delle aziende ed alle loro concrete possibilità di sviluppo in ordine alle varie realtà ambientali.

Sono, inoltre, ammesse ai benefici previsti dalla presente legge anche le iniziative comprese nei piani aziendali od interaziendali di cui alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, non finanziabili per carenza di fondi disponibili in bilancio relativi alla legge medesima.

Le strutture e le dotazioni, oggetto dei benefici di cui alla presente legge, non possono essere alienate o distolte, pena la decadenza, dall'impiego e dalla destinazione previsti, nei termini che verranno stabiliti nel provvedimento di concessione dei benefici medesimi.

I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con le provvidenze concesse, per gli stessi scopi, dalla Comunità economica europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti se non in quanto previsto da specifiche norme di legge.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 e di quanto disposto dalla presente legge, la giunta regionale determina i criteri ed i limiti della spesa per ogni tipo di intervento.

L'amministrazione competente effettuerà i necessari accertamenti tecnico-amministrativi, al fine di verificare l'utilizzazione dei finanziamenti per gli scopi prefissati. La mancata o diversa utilizzazione di detti finanziamenti comporterà la revoca degli stessi.

TITOLO II

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE

Art. 4.
Beneficiari

Fatte salve le disposizioni particolari previste nei successivi articoli, possono fruire delle provvidenze previste dalla presente legge i seguenti soggetti:

1) le imprese familiari diretto-coltivatrici, singole od associate;

2) le cooperative agricole ed i loro consorzi, costituiti prevalentemente da coltivatori diretti proprietari od affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, ivi comprese quelle costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285;

3) le altre cooperative agricole, loro consorzi, nonché associazioni di produttori agricoli;

4) le società promosse da imprese familiari diretto-coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura, costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio;

5) le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;

6) gli imprenditori non coltivatori diretti, singoli od associati, che esercitino l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69;

7) gli istituti, gli enti e gli organismi operanti nell'ambito della Regione aventi per scopo la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione nel settore agricolo, zootecnico e forestale;

8) i consorzi di bonifica;

9) le comunità montane, i comuni singoli od associati ed i loro consorzi, nonchè altri enti in quanto ad essi assimilabili.

Art. 5.
Priorità

Nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge verrà accordata priorità alle iniziative da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge dovrà, comunque, rispettare il seguente ordine di precedenza:

1) imprese familiari diretto-coltivatrici, singole od associate, cooperative costituite prevalentemente da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, ivi comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

2) cooperative agricole o loro consorzi non rientranti tra quelle comprese nel numero precedente;

3) associazioni dei produttori riconosciute ai sensi delle leggi vigenti in materia;

4) imprenditori non coltivatori diretti, singoli od associati, che esercitino l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

A parità di condizioni verrà data preferenza:

a) ai beneficiari che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69;

b) ai beneficiari che si impegnino a tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

Nel rispetto della precedenza riguardante le imprese familiari diretto-coltivatrici, di cui al punto 1) del secondo comma, verranno preferite quelle tra i cui componenti vi siano giovani coltivatori, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13.

Le priorità, le precedenze e le preferenze di cui al presente articolo si esplicano salvo quanto non diversamente disposto nei successivi articoli.

Art. 6.
Norme procedurali

La realizzazione delle iniziative inserite in un piano aziendale o interaziendale, formulato ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, o del secondo comma dell'art. 3 della presente legge, può avere luogo anche prima del provvedimento di concessione delle provvidenze, purché sia iniziata successivamente alla approvazione del piano.

La realizzazione delle iniziative inserite in un piano aziendale o interaziendale non ancora approvato, può aver luogo previa autorizzazione provvisoria da parte dell'amministrazione competente.

Le autorizzazioni provvisorie di competenza dell'amministrazione regionale sono rilasciate dal coordinatore del dipartimento competente.

L'acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole è consentito anche prescindendo dall'autorizzazione provvisoria, purché successivo alla presentazione della domanda diretta ad ottenere le relative provvidenze.

L'anticipata realizzazione delle iniziative di cui ai commi precedenti non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte dell'amministrazione competente né da diritto a precedenze o priorità.

Per le iniziative riguardanti le strutture a carattere collettivo e le infrastrutture aventi natura di miglioramento fondiario, la giunta regionale determina, per ciascun settore d'intervento, le opere da ammettere alle provvidenze, l'importo massimo della spesa ritenuta ammissibile e le misure dei benefici, nonché i termini e le condizioni nei quali le ditte beneficiarie sono tenute a presentare i progetti definitivi per il perfezionamento dell'istruttoria tecnico-economica e la conseguente assunzione dei provvedimenti di concessione.

Ad avvenuto perfezionamento dell'istruttoria di cui al comma precedente potrà essere concessa l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori nei modi precisati nei commi precedenti.

I contributi in conto capitale previsti dalla presente legge relativi alle opere collettive ed infrastrutturali possono essere erogati anche mediante acconti, nei termini stabiliti dai provvedimenti di concessione.

Tra le spese riconosciute ai fini del finanziamento potranno essere incluse le aliquote per spese generali, imprevisti e altri oneri da sostenersi in dipendenza della particolare natura delle opere da realizzare.

Le varianti alle iniziative — ammesse ai benefici contributivi e/o creditizi, di cui alla presente legge, eccettuate quelle soggette alla disciplina delle opere pubbliche — che — non alterando, per le loro caratteristiche la natura e le finalità delle iniziative stesse, consentano più idonee soluzioni tecnico-economiche, possono essere eseguite senza formale approvazione, nei limiti dell'impegno di spesa assunto, ai fini della concessione dei succitati benefici.

Le varianti di cui al precedente comma, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, potranno essere approvate, in sede consuntiva, dall'incaricato all'accertamento di avvenuta esecuzione della iniziativa.

Le varianti che non soddisfano i presupposti previsti dai precedenti commi devono essere approvate, anche ai fini dell'intervento finanziario, dall'amministrazione che ha disposto — relativamente all'iniziativa considerata — la concessione delle predette agevolazioni e con le medesime procedure.

I progetti relativi all'attuazione di programmi di bonifica sono approvati dalla giunta regionale sentito il parere della commissione tecnica regionale, per quanto di sua competenza, o della commissione consultiva in materia di lavori pubblici per tutti gli altri progetti.

La giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede a stabilire le procedure per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e determina, altresì, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione delle provvidenze da essa previste.

Art. 7.
Concessione dei benefici

Successivamente alla approvazione dei piani zonali, la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto specificamente disposto nei singoli articoli, è deliberata dai consigli di comprensorio o dai consigli delle comunità montane territorialmente competenti.

Per quanto riguarda gli interventi creditizi previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, le attribuzioni dei consigli di comprensorio e dei consigli delle comunità montane sono estese fino alla concessione dei nulla osta, rimanendo affidata alla competenza della giunta regionale la sola assunzione dei provvedimenti formali di concessione del concorso regionale negli interessi.

Art. 8.
Pubblicità degli atti amministrativi

I provvedimenti di concessione dei benefici in materia di agricoltura e foreste, pesca e itticoltura, sono pubblicati, distintamente secondo l'oggetto dell'intervento, con l'indicazione del nominativo dei beneficiari e della spesa a carico dell'amministrazione.

La pubblicazione di cui al comma precedente viene eseguita, per i provvedimenti dei consigli di comprensorio e dei consigli delle comunità montane, mediante affissione nell'albo pretorio dei comuni e, per le deliberazioni della giunta regionale, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La giunta regionale pubblicherà una sintesi annuale degli interventi finanziati, per settore e per comprensorio.

TITOLO III
PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO

Art. 9.
Ambito territoriale dei piani zonali di sviluppo agricolo

L'ambito territoriale del piano zonale di sviluppo agricolo è una area vasta formata da uno o più comprensori di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, definita con riferimento alle necessarie politiche di riequilibrio e di sviluppo a livello sociale, produttivo e territoriale.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente di sviluppo agricolo del veneto (ESAV) presenta alla giunta regionale proposte per la delimitazione degli ambiti territoriali di cui al comma precedente. Sono escluse dalle proposte formulate dall'ESAV le seguenti aree, già individuate dal Programma regionale di sviluppo (PRS) per le quali il processo di elaborazione, adozione, approvazione dei relativi piani di zona deve ritenersi prioritario.

1) Delta (Adria-Chioggia): comprensorio n. 49 (Adria-Chioggia);

2) Noventa Vicentina - Montagnana - Legnago: comprensorio n. 40 (Lonigo-Noventa Vicentina); comprensorio n. 41 (Este-Montagnana); comprensorio n. 45 (Legnago);

3) Portogruaro-S. Donà di Piave-Oderzo: comprensorio n. 15 (Oderzo); comprensorio n. 21 (Portogruaro); comprensorio n. 24 (S. Donà di Piave);

4) Feltrino-Val Belluna: comprensorio n. 6 (Alpago); comprensorio n. 7 (Bellunese); comprensorio n. 8 (Feltrino);

La giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, trasmette le proposte di delimitazione al consiglio regionale che le approva, entro 60 giorni dal ricevimento, sentito il parere dei consigli di comprensorio o delle comunità montane interessati.

Art. 10.
Contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo

Il piano zonale di sviluppo agricolo costituisce lo strumento di individuazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative di sviluppo agricolo a livello comprensoriale o intercomprensoriale, in rapporto alle concrete possibilità di sviluppo degli altri settori ed in armonia con le indicazioni della programmazione nazionale e regionale.

A tal fine il piano zonale individua le azioni e determina le direttive di intervento in merito:

alla utilizzazione prioritaria ed alla tutela delle risorse naturali, con riferimento alle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, particolarmente delle acque e del suolo, per il miglioramento delle produzioni agricole e forestali e per la difesa degli insediamenti produttivi e abitativi;

alla realizzazione di interventi intesi alla ristrutturazione aziendale nell'ambito dei piani aziendali di sviluppo, alla promozione della professionalità e imprenditorialità agricola e della cooperazione, alla formazione di strutture di mercato ed alla valorizzazione delle produzioni;

alla individuazione delle iniziative di orientamento e sostegno dei settori produttivi, anche in stretto coordinamento con i progetti di settore previsti dal P.R.S.;

al coordinamento dell'attività degli enti operanti in campo agricolo;

al coordinamento dei provvedimenti intersettoriali pubblici che agiscono sull'impegno delle risorse stesse;

allo sviluppo quantitativo e qualitativo della occupazione nel settore agricolo unitamente al suo riequilibrio territoriale, in relazione anche alle connessioni esistenti con i settori della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

alla sperimentazione e all'assistenza tecnica.

Il piano dovrà tenere presente anche gli obiettivi dei settori extra-agricoli.

Il piano dovrà, altresì, contenere il quadro degli interventi necessari, specificando le priorità di attuazione degli stessi e le relative previsioni finanziarie.

Art. 11.
Formazione ed approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo

Entro 180 giorni dalla approvazione della delimitazione territoriale del piano zonale di sviluppo agricolo, di cui al precedente art. 9, l'ESAV, osservando le priorità fissate dal P.R.S. e le modalità stabilite dalla giunta regionale, predispone, per ciascun ambito territoriale, una proposta di piano zonale, con la collaborazione dei comitati consultivi comprensoriali di cui all'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

La proposta di piano zonale di sviluppo agricolo di cui al comma precedente, munita del parere dei comitati consultivi comprensoriali, viene inviata ai comprensori ed alle comunità montane, ricadenti nell'area oggetto del piano. I comprensori provvederanno, in seduta congiunta, convocata dal presidente della giunta regionale, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della proposta, ad adottare il piano zona di sviluppo agricolo.

Qualora i consigli di comprensorio in seduta congiunta non ritengano di accogliere la proposta di piano formulata ai sensi del primo comma, ne dispongono mediante delibera motivata la restituzione all'ESAV che provvede alla loro rielaborazione entro 60 giorni.

Il piano adottato viene inviato alla giunta regionale e viene approvato dal consiglio regionale, verificata la rispondenza al P.R.S. e agli strumenti di programmazione. In caso di mancata adozione di piani zonali di sviluppo nel termine previsto dal secondo comma da parte dei consigli di comprensorio, la giunta regionale assegna un ulteriore termine di 30 giorni, scaduto il quale, richiesti gli atti all'ESAV, propone al consiglio regionale l'approvazione della proposta di piano elaborata ai sensi del primo comma.

Art. 12.

Compiti del comitato consultivo comprensoriale

Il comitato consultivo comprensoriale, costituito a norma dell'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, in ciascun comprensorio o comunità montana, è organo di consultazione e di partecipazione permanente alla programmazione agricola del comprensorio o della comunità montana.

La composizione del predetto comitato è modificata, elevando da 1 a 3 il numero dei membri esperti in rappresentanza dei lavoratori agricoli dipendenti. Il comitato, viene, inoltre, integrato con la partecipazione di un esperto designato dal consorzio di bonifica nel cui comprensorio ricade, in tutto o in parte, l'area cui si riferisce il piano zonale di sviluppo agricolo di competenza del comitato medesimo.

Oltre ai compiti previsti dall'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, e dall'art. 11 della presente legge, spetta al comitato consultivo comprensoriale:

a) avanzare proposte circa l'attuazione del piano zonale di sviluppo agricolo;

b) esprimere pareri sugli stralci annuali del piano;

c) esprimere ogni altro parere che sia richiesto dalla Regione, dalla comunità montana o dal comprensorio.

Ai componenti il comitato consultivo comprensoriale, ove spetti, è attribuita per la partecipazione alle sedute l'indennità prevista dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 13.

Piano zonale di sviluppo agricolo e piani di altri enti pubblici

Al piano zonale di sviluppo agricolo devono adeguarsi i piani di tutti gli enti comunque operanti nel settore agricolo nell'area cui il piano si riferisce, ivi compresi i piani di sviluppo economico-sociale disciplinati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione con la esclusione delle sole opere in corso di esecuzione.

Art. 14.

Piano zonale di sviluppo agricolo e strumenti urbanistici

I comuni debbono adeguare i propri strumenti urbanistici tenendo conto delle scelte territoriali indicate nel piano zonale di sviluppo agricolo.

Il coordinamento tra il piano zonale di sviluppo agricolo e strumenti urbanistici dei comuni ricadenti nei comprensori, compresi nell'area oggetto del piano zonale, avviene a livello del piano territoriale di coordinamento delle comunità montane e del piano territoriale comprensoriale.

Art. 15.

Durata e modificazioni al contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo

I piani zonali di sviluppo agricolo dovranno avere la durata di cinque anni. Durante il periodo di validità del piano, esso potrà essere modificato con le stesse procedure di formazione ed approvazione previste negli articoli precedenti.

Sulla base del piano zonale di sviluppo agricolo approvato, i consigli di comprensorio ricadenti nell'area di piano, riuniti in seduta comune, dovranno deliberare la formazione di programmi stralcio annuali, relativamente agli interventi previsti per ciascuna area comprensoriale, cui dovrà accompagnarsi una relazione contenente la valutazione dell'azione svolta sulla base del precedente programma stralcio e le eventuali proposte di modifica del piano.

Art. 16.

Attribuzione dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste ai comprensori ed alle comunità montane.

Nei termini di quanto previsto dal precedente art. 7, ai comprensori e alle comunità montane per i territori classificati montani è attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'attuazione del piano zonale di sviluppo agricolo, relativamente agli interventi sulle aziende agricole singole o associate e sulle infrastrutture civili di esclusivo interesse comprensoriale a servizio delle zone agricole.

I comprensori e le comunità montane si avvarranno, per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite, degli uffici periferici della Regione per l'istruttoria ed il controllo tecnico amministrativo degli interventi previsti dal piano.

Art. 17.

Finanziamento del piano zonale di sviluppo agricolo

La dotazione finanziaria per l'attuazione degli interventi relativi alle funzioni attribuite ai comprensori ed alle comunità montane è ripartita tra gli stessi con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta, con riferimento ai programmi stralcio annuali ed alle priorità della programmazione regionale.

Alle quattro aree di cui all'art. 9 viene riservato per l'attuazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, ad incremento dei fondi che saranno assegnati in base ai programmi stralcio annuali, una somma pari al 10 per cento dei fondi regionali destinati al settore primario.

Art. 18.

Norme transitorie per l'adozione e la gestione dei piani

Qualora i consigli di comprensorio non siano costituiti, in tutto o in parte, nelle aree oggetto dei piani zonali di sviluppo agricolo, il piano stesso verrà adottato, nei termini previsti dall'art. 11 della presente legge, dalla giunta regionale, sentiti i consigli di comprensorio esistenti, le comunità montane e i consigli comunali ricadenti nei comprensori ove non siano stati costituiti i relativi consigli.

TITOLO IV

RICERCA, SPERIMENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' AGRICOLA.

Art. 19.

Carattere del servizio di assistenza tecnica in agricoltura

Il servizio di assistenza tecnica in agricoltura è prestato sulla base di programmi di durata triennale, articolati per piani annuali.

Il servizio è diretto:

a promuovere l'incremento della produttività agricola;

ad attuare gli indirizzi di politica agricola regionale;

a migliorare le capacità professionali tecniche ed economiche degli operatori agricoli, nonchè aggiornarli sulla evoluzione del progresso tecnico;

ad assistere gli imprenditori agricoli nella gestione dell'impresa e quindi promuovere un miglioramento dei redditi aziendali.

Esso si esplicherà secondo le sotto indicate attività:

a) ricerca finalizzata al miglioramento della produttività nel settore primario;

b) sperimentazione e dimostrazione per introdurre nella realtà agricola i nuovi ritrovati tecnici;

c) produzione di mezzi informativi e di strumenti audiovisivi;

d) assistenza tecnica polivalente, per la diffusione della informazione tecnico-scientifica e l'assistenza alla gestione;

e) assistenza tecnica specialistica.

Art. 20.

Ricerca e sperimentazione

Per l'attività di ricerca e sperimentazione l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) sottopone all'approvazione della giunta regionale organici programmi formulati secondo quanto previsto all'art. 19.

L'attività di ricerca potrà essere svolta da stazioni ed istituti sperimentali, da istituti universitari, nonchè da altri centri riconosciuti idonei dalla giunta regionale, anche in collaborazione con l'E.S.A.V.

L'attività di sperimentazione è svolta principalmente dall'E.S.A.V., il quale si avvarrà, oltre che delle proprie strutture, della collaborazione dei gruppi e dei centri per l'assistenza tecnica. Subordinatamente, l'attività di sperimentazione potrà essere affidata dalla giunta ad idonei istituti, che svolgono la loro attività nel Veneto.

Nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, la giunta regionale promuove, affidandone la gestione all'E.S.A.V., la realizzazione di «aziende pilota» nel settore agricolo e dell'acquacoltura.

L'affidamento della attività di ricerca e sperimentazione agli Istituti riconosciuti dalla giunta regionale, viene effettuato mediante convenzioni, nelle quali verrà precisato:

l'oggetto della ricerca e i termini della stessa;

l'obbligo della consegna e la possibilità, per la Regione, di utilizzare i risultati scientifici;

l'obbligo di produrre e consegnare alla Regione materiale immediatamente usufruibile per la divulgazione dei risultati della ricerca;

le modalità di pagamento, tra cui il versamento del saldo dovuto per la ricerca, dopo la consegna del materiale di cui al punto precedente.

La giunta regionale provvede al finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione sulla base di programmi annuali, approvati ai sensi del primo comma.

Per costituire un valido supporto allo sviluppo delle aree classificate montane, il 20 per cento delle somme annualmente stanziate per le iniziative di cui al presente articolo, sono riservate alla ricerca e alla sperimentazione per l'agricoltura montana.

Art. 21.

Assistenza tecnica polivalente

La Regione promuove la professionalità degli operatori agricoli favorendo la costituzione di gruppi di base formati da imprenditori e coimprenditori per lo svolgimento di attività promozionali, dimostrative e di assistenza tecnica.

Nell'ambito degli indirizzi dati dalla giunta regionale, i gruppi di base elaborano programmi triennali per l'assistenza tecnica polivalente, che verranno approvati dai consigli di comprensorio e dalle comunità montane, sentito il parere del comitato consultivo comprensoriale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

Per le attività relative all'attuazione di tali programmi, possono essere concessi contributi in favore di Gruppi composti da imprenditori e coimprenditori agricoli.

I suddetti gruppi dovranno possedere i seguenti requisiti:

essere composti da almeno 25 imprenditori e coimprenditori agricoli, 15 nelle zone classificate montane, in rappresentanza di altrettante aziende. Possono, inoltre, far parte del gruppo i coadiuvanti e i compartecipanti familiari, purchè sia soddisfatto il numero minimo di aziende di cui sopra;

avere denominazione e sede propria;

avere una durata non inferiore a 3 anni;

costituire un fondo di dotazione iniziale non inferiore a L. 300.000;

eleggere un presidente quale responsabile e rappresentante del gruppo medesimo.

Il contributo per l'attività svolta da ciascun gruppo potrà essere concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non potrà superare l'importo annuo di L. 2.500.000.

Ogni gruppo deve essere assistito da un tecnico agricolo qualificato anche nel campo della gestione e della contabilità aziendale. Il tecnico non potrà prestare contemporaneamente assistenza a più di due gruppi.

Qualora l'assistenza del tecnico si svolga a tempo pieno, a favore di almeno tre gruppi e in collegamento con idonei centri di assistenza tecnica, il limite massimo di contributo potrà essere elevato fino a L. 15.000.000.

Verrà accordata precedenza ai gruppi costituiti in maggioranza da imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni e, a parità di condizioni, a quelli costituiti da imprenditori coltivatori diretti.

Al fine di garantire una assistenza tecnica particolarmente incisiva nelle zone classificate montane, viene riservato prioritariamente ai gruppi attivi in tali zone almeno il 20 per cento dei fondi assegnati all'assistenza tecnica polivalente.

I consigli di comprensorio e le comunità montane effettueranno le verifiche periodiche e finali sull'attuazione delle attività finanziate.

In relazione agli obiettivi dell'assistenza tecnica in attuazione anche del regolamento (C.E.E.) n. 270/79 sullo sviluppo della divulgazione, i tecnici agricoli di cui ai precedenti commi dovranno essere iscritti in apposito registro, tenuto a cura della giunta regionale.

Per essere iscritti al suddetto registro i tecnici devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in scienze agrarie o forestali;

laurea in medicina veterinaria;

diploma di perito agrario o di agrotecnico,

nonchè aver conseguito il titolo di divulgatore agricolo ai sensi del regolamento (C.E.E.) n. 270/79, oppure essere in possesso di apposita qualificazione professionale conseguita attraverso la frequenza a specifici corsi promossi dalla Regione.

Gli iscritti al registro di cui sopra sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

Art. 22.

Assistenza tecnica specializzata

L'attività di assistenza specializzata viene svolta dall'ESAV in collaborazione con istituti ed enti riconosciuti dalla giunta regionale.

Tale servizio verrà svolto a favore di:

gruppi e centri per l'assistenza tecnica;

cooperative, loro consorzi e associazioni di produttori.

Per i fini di cui sopra la giunta regionale finanzia specifici programmi di attività formulati dall'ESAV, in collaborazione con gli organismi di cui al primo comma.

Per le attività di assistenza tecnica nel settore fitosanitario, l'osservatorio per le malattie delle piante di Verona predispone i programmi annuali di attività e provvede al coordinamento tecnico delle iniziative.

Sulla base di tali programmi, le cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e loro consorzi, le associazioni di produttori, l'ESAV, nonché altri centri riconosciuti idonei dalla giunta regionale possono formulare propri programmi annuali di attuazione.

La giunta regionale approva i programmi di cui al comma precedente, concedendo, per la loro attuazione, un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 23.

«Centro scientifico didattico per l'assistenza tecnica in agricoltura» e centri per l'assistenza tecnica

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, l'ESAV istituirà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria struttura amministrativa, il «Centro scientifico didattico per l'assistenza tecnica in agricoltura», con il compito di:

proporre alla giunta regionale la metodologia per la rilevazione contabile di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69;

coordinare l'attività dei centri contabili costituiti a norma del secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69;

curare e mantenere una biblioteca specializzata nel settore primario;

curare e mantenere un centro di documentazione e di sussidi audiovisivi;

costituire una «banca» dei dati necessari ad una conoscenza generale e ad una analisi del settore primario;

curare periodicamente un bollettino per la informazione e la divulgazione tecnico-economica;

produrre direttamente o indirettamente sussidi informativi e didattici;

acquisire sussidi informativi e didattici e ogni altro elemento utile all'assistenza tecnica e all'informazione socio-economica.

Una sezione di tale centro si dedicherà in maniera specifica allo studio dell'agricoltura e dell'ambiente montano e collinare.

La giunta regionale riconosce altri centri preposti alla attività di assistenza tecnica.

Per ottenere il riconoscimento i suddetti centri devono possedere i seguenti requisiti:

essere costituiti su base associativa da almeno trenta gruppi di base, di cui al precedente art. 21. La costituzione deve risultare da atto redatto in forma di scrittura privata autenticata;

essere dotati di uno statuto democratico con voto pro-capite;

essere dotati di personale iscritto nell'apposito registro regionale di cui al precedente art. 21;

conformarsi, nella loro attività, agli indirizzi, piani e programmi regionali;

avere una sede con attrezzature sufficienti al raggiungimento dei fini preposti;

avere un proprio rappresentante e un organo decisionale;

avere autonomia contabile e finanziaria.

Per assicurare la migliore diffusione dei risultati della ricerca e della sperimentazione ed il buon funzionamento dell'assistenza alla gestione aziendale i centri dovranno servirsi esclusivamente di divulgatori iscritti al registro regionale di cui al precedente art. 21.

La giunta regionale può concedere, ai predetti centri, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non eccedenti L. 50.000.000 annui.

Possono, altresì, usufruire dei suddetti benefici, anche i centri preposti all'attività di informazione socio-economica istituiti ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 nonchè i centri contabili di cui all'art. 17 della citata legge.

Art. 24.

Assistenza tecnica da parte di cooperative e associazioni dei produttori

Sulla base di programmi predisposti dall'ESAV, la giunta regionale, è autorizzata a finanziare, nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, programmi di attività promozionale e di assistenza tecnica attuati nel settore agricolo e della pesca da parte di:

sezioni regionali delle associazioni nazionali delle cooperative;

cooperative e consorzi di cooperative;

associazioni dei produttori.

Art. 25.

Personale tecnico e dirigente per la cooperazione e l'associazionismo

Allo scopo di favorire l'avviamento di organici complessi associativi la giunta regionale può concedere a cooperative di produttori agricoli, ai loro consorzi e alle associazioni di produttori che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, della acquacoltura e della pesca, contributi in misura non superiore al 75 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale tecnico e dirigente, nel limite di due unità per ogni ente.

Detti contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al triennio, ad organismi che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti o che abbiano attuato una radicale trasformazione dei medesimi da non oltre 2 anni.

Art. 26.

Valorizzazione delle produzioni

Ai fini della valorizzazione delle produzioni la giunta regionale puo finanziare specifici programmi formulati dall'ESAV da realizzare in collaborazione con consorzi di cooperative, associazioni dei produttori ed altri enti ed associazioni ritenuti idonei.

Le attività di valorizzazione sono dirette:

alla diffusione di informazioni sull'andamento del mercato;

alla sperimentazione di nuove tecniche di trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti e alla tipicizzazione delle produzioni pregiate.

TITOLO V

INFRASTRUTTURE E STRUTTURE INTERAZIENDALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI PRODUZIONE E PER LA VALORIZZAZIONE E LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE.

Sezione I

Art. 27.

Interventi per l'irrigazione e la bonifica

Gli interventi nel settore della bonifica, da eseguirsi ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, riguardano:

a) per le opere pubbliche: l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue, ivi comprese le opere di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali e loro ricerca; le connesse opere idrauliche di difesa valliva e montana e quelle idraulico agrarie, nonché il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche e irrigue;

b) per le opere di competenza privata: lo sviluppo della irrigazione mediante razionale impiego delle risorse idriche, con preferenza delle iniziative che si attuino in diretta complementarietà e integrazione funzionale con le opere pubbliche di bonifica e per quelle a carattere interaziendale che consentano un più economico e razionale esercizio della pratica irrigua.

Il concorso dela Regione per studi e ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale di bonifica e di assetto del territorio rurale, nonché per la compilazione del piano stesso, è stabilito nella misura del 78 per cento della relativa spesa, riservando per tali attività uno stanziamento non superiore all'1,5 per cento del complessivo stanziamento disposto per il finanziamento delle opere di irrigazione e bonifica di competenza regionale.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *b*), incluse nel medesimo progetto di opere pubbliche di bonifica di cui assicurano e integrano la funzionalità, la giunta regionale può concedere un contributo in conto capitale fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 50 per cento nei comprensori di bonifica di prima categoria o nelle zone svantaggiate, oppure un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, ai sensi dell'art. 32 della presente legge.

Art. 28.

Interventi per l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale

Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi nel settore delle infrastrutture rurali, in armonia con i piani zonali di sviluppo agricolo, la giunta regionale o i comprensori e le comunità montane, nei casi previsti dal precedente art. 16, possono concedere:

a) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'esecuzione di opere di approvvigionamento di acqua potabile, nell'interesse di una pluralità di aziende agricole;

b) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'adduzione e la distribuzione di energia elettrica per uso agricolo e domestico, con preferenza per le opere a servizio di una pluralità di aziende agricole;

c) sussidi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali nell interesse di una pluralità di aziende agricole.

Le provvidenze di cui al punto *c*) del comma precedente saranno accordate prioritariamente alle iniziative ricadenti in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria ed i relativi sussidi potranno essere elevati fino al 75 per cento.

Sezione II

Art. 29.

Strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche

Per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè di organici complessi zootecnici, comprese le relative attrezzature e pertinenze, la giunta regionale può concedere, alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni di produttori, contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile ed un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui integrativi per un importo massimo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale.

In alternativa con tali provvidenze potrà essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi e mutui di importo massimo pari alla spesa ammessa.

Il contributo in conto capitale e/o il concorso negli interessi non potranno superare il 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento nelle zone montane e nelle zone svantaggiate riconosciute tali ai sensi della vigente normativa comunitaria.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui predetti mutui — della durata massima di anni 20 per l'ammortamento e di anni 2 per il preammortamento — contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

Sezione III

Art. 30.

Provvidenze integrative del concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento

Al fine di consentire la partecipazione al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento, di cui ai regolamenti del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 17 del 5 febbraio 1964, n. 355 del 15 febbraio 1977, n. 1760 del 25 luglio 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti ammessi dalla C.E.E. al concorso medesimo le previste provvidenze contributive e creditizie.

Dette provvidenze, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale per lo specifico settore, verranno accordate con i criteri e le procedure stabilite per analoghi interventi contemplati dalla presente legge.

Art. 31.

Mutui integrativi per impianti collettivi e per opere infrastrutturali

Alle cooperative e loro consorzi, nonché all'ESAV, che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici realizzati con provvidenze pubbliche, contributive e/o creditizie, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui, contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura delle eventuali maggiori spese non assistite dalle predette provvidenze, purché le opere siano state realizzate non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della richiesta dei benefici di cui al presente articolo.

L'importo dei mutui di cui trattasi non potrà eccedere la differenza tra la spesa sostenuta — nei limiti di quella riconosciuta ammissibile in linea tecnico-economica — e quella ammessa a fruire dei benefici pubblici

Il concorso regionale negli interessi su tali mutui — della durata massima di anni 20 per l'ammortamento e di un anno per il preammortamento — sarà concesso in conformità a quanto previsto dall'art. 65 della presente legge.

Le provvidenze di cui ai commi precedenti, possono essere, altresì, concesse ai consorzi di bonifica, alle Comunità montane, ai comuni o ai consorzi di utenti per la copertura delle maggiori spese sostenute nell'esecuzione di opere infrastrutturali ammesse al finanziamento del F.E.O.G.A - Sezione orientamento o di leggi regionali in materia agricola.

Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo gli organismi di cui al primo comma che per gli stessi scopi abbiano già beneficiato delle agevolazioni previste dall'art. 24 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54, o da altre leggi precedenti.

TITOLO VI

INTERVENTI SETTORIALI

Sezione I

Art. 32.

Interventi sulle unità produttive per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie

Allo scopo di consentire alle unità produttive il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie può essere concesso, ad aziende agricole singole od associate, un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti ai termini dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi su tali mutui — della durata massima di anni venti per l'ammortamento e di anni due per il preammortamento — sarà concesso in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 65.

Le provvidenze di cui al primo comma dovranno:

1) incentivare le iniziative che consentono di elevare i livelli di produttività delle imprese agricole mediante la realizzazione di opere intese a valorizzare le risorse offerte dal territorio e ad assicurare all'azienda la struttura e l'organizzazione rispondenti ad una economia di mercato;

2) favorire le iniziative volte a migliorare le condizioni di vita in campagna con particolare riguardo ai territori più sfavoriti, soprattutto mediante interventi che riguardano le abitazioni dei coltivatori diretti e degli altri lavoratori manuali della terra.

Le agevolazioni creditizie, pertanto, saranno concesse in via prioritaria per le opere riguardanti:

a) le opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 27 per le quali provvedono direttamente i privati;

b) le sistemazioni idraulico-agrarie che rappresentano il presupposto fondamentale per il miglioramento delle condizioni di produzione sotto il profilo agronomico e per una razionale ed economica attuazione sia della irrigazione che della meccanizzazione delle operazioni colturali;

c) la costituzione, l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture zootecniche in aziende nelle quali sussistono i presupposti per l'esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica, in armonia con gli indirizzi stabiliti per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della zona;

d) la costruzione, l'ampliamento, il radicale riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, sempreché i medesimi si dedichino abitualmente e direttamente alla coltivazione del fondo e gli altri membri della famiglia esplichino prevalentemente attività agricola.

Quando la spesa preventivata non supera i 30 milioni di lire, in alternativa con le suddette provvidenze, per la realizzazione delle opere previste dalla lettera *d*) del precedente comma, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50 per cento per le aziende che ricadono in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, con priorità alle aziende che, per la loro formazione, hanno beneficiato delle provvidenze creditizie in materia di priorità contadina.

Sezione II

Art 33.

Migliore utilizzazione dei foraggi e recupero dei terreni abbandonati o marginali

Per l'aumento e la migliore utilizzazione delle disponibilità foraggere sono previsti i seguenti incentivi:

a) ad agricoltori singoli od associati possono essere concessi sussidi *una tantum*, nella misura massima di L. 100.000 per ettaro, per la raccolta di foraggi da terreni non utilizzati da almeno due anni in zone collinari o classificate montane;

b) nelle predette zone, e in alternativa alle provvidenze di cui al punto *a*), ad agricoltori singoli od associati, che attuino il recupero e la bonifica di terreni abbandonati o mal coltivati e ne utilizzino le risorse foraggere con allevamenti da riproduzione, possono essere concessi contributi annui nella misura massima di L. 100.000 per ciascun capo allevato;

c) ad associazioni di allevatori, a cooperative zootecniche e a stalle sociali, possono essere concessi dalla giunta regionale sussidi forfettari dell'entità massima di L. 40.000 per ogni capo di giovane bestiame bovino femminile alpeggiato. L'intervento viene esteso alle iniziative già attuate nell'anno 1978, per la presenza nelle malghe di detto bestiame già verificata dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 34.

Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico

Per favorire il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo ai bovini, la giunta regionale può concedere alle associazioni provinciali allevatori finanziamenti per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed all'effettuazione dei controlli funzionali a decorrere dall'anno 1979. La giunta regionale potrà inoltre concedere adeguate anticipazioni sui finanziamenti statali.

L'entità dei finanziamenti sarà stabilita dalla giunta regionale in rapporto alle spese ammesse per lo svolgimento delle predette attività e potrà essere commisurata fino al 100 per cento delle spese medesime.

Nei termini di cui al precedente comma, la quota di finanziamento per ciascuna provincia sarà determinata tenendo presenti la consistenza degli allevamenti sottoposti ai controlli e la situazione ambientale delle singole zone.

Per il sostegno e l'allargamento della base selettiva, la giunta regionale può concedere alle aziende che partecipano all'attività

di selezione — tramite le associazioni provinciali allevatori — premi di entità forfettaria da stabilirsi annualmente, con una maggiorazione in misura non superiore al 50 per cento per i territori classificati montani. Detti premi verranno corrisposti annualmente, per tutte le bovine che hanno chiuso ufficialmente la lattazione nell'anno precedente, alle aziende la cui produzione media di latte ha superato la produzione media provinciale della razza, con riferimento alle suddette lattazioni.

La giunta regionale può inoltre concedere finanziamenti all'Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico, sulla base di specifici programmi predisposti dall'Istituto stesso. Detti finanziamenti sono finalizzati alle seguenti azioni:

a) attuazione — tramite le associazioni provinciali allevatori — di prove di progenie e/o performance-test, a decorrere dalla campagna 1979-80, per l'individuazione del valore genetico dei riproduttori delle varie specie in produzione zootecnica da immettere in fecondazione artificiale;

b) attuazione di iniziative volte alla preparazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore della fecondazione artificiale;

c) concessione di contributi forfettari, con congrua maggiorazione per i territori classificati montani, per ogni certificato di fecondazione artificiale praticata con seme di riproduttori testati positivamente altrove, in mancanza di una sufficiente disponibilità nell'ambiente veneto di seme di riproduttori provati positivamente.

Art. 35

Provvidenze per lo sviluppo ed il sostegno della base riproduttiva animale

Per concorrere allo sviluppo ed al sostegno della base riproduttiva animale possono essere concessi:

a) agli allevatori singoli od associati operanti nei territori classificati montani, sussidi dell'entità massima di L. 80.000 pro capite, per la riproduzione di manze gravide destinate alla riproduzione ed iscritte nei libri genealogici;

b) contributi nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di tori da riproduzione da parte di gestori di stazioni di monta pubblica nelle zone classificate montane, fino a che non sia in atto un efficiente servizio di interventi di fecondazione artificiale nelle singole zone suddette;

c) contributi, dell'entità massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di riproduttori selezionati di ambo i sessi appartenenti alle specie equina, ovina, caprina, suina e cunicola, nonché per l'acquisto di «parents» della specie suina e cunicola.

Le provvidenze di cui al presente articolo verranno concesse nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative comunitarie per lo specifico settore.

Art. 36.

Provvidenze per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

Allo scopo di promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico regionale, ad imprenditori agricoli singoli o associati, a stalle sociali e loro consorzi, nonché ad associazioni di produttori può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a prestiti contratti per i seguenti scopi:

a) acquisto di bestiame da allevamento e riproduzione e di attrezzature zootecniche necessarie per la gestione degli allevamenti;

b) acquisto di bestiame da ingrasso.

I predetti prestiti, contratti ai sensi dell'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, avranno la durata massima di cinque anni per gli scopi di cui alla lettera *a*) del comma precedente e di un anno per gli scopi di cui alla lettera *b*) del comma precedente.

Per quanto concerne gli scopi di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, i prestiti sono concessi con priorità per l'acquisto di bovine idonee al miglioramento della produzione del latte.

I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti, alle cooperative ed alle altre forme associative di produttori.

A parità di condizioni, sarà data precedenza agli acquisti di bestiame effettuati presso centri cooperativi di svezzamento operanti nella Regione.

Il concorso regionale negli interessi sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

La concessione dei prestiti agevolati per l'acquisto di bestiame di cui al presente articolo avverrà nel rispetto di criteri stabiliti dalla normativa comunitaria per lo specifico settore.

Art. 37.

Anticipazione di fondi per il pagamento delle spese di attuazione dei regolamenti comunitari concernenti premi di nascita vitelli

Per le spese relative all'attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la corresponsione di premi per i vitelli afferenti alla campagna di commercializzazione della carne bovina 1977-78 nonché di altri analoghi regolamenti (CEE) in materia, potranno essere predisposte, a favore delle associazioni provinciali allevatori, adeguate anticipazioni reintegrabili a seguito delle introitazioni dei previsti rimborsi convenuti con l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Art. 38.

Interventi per l'igiene ed il miglioramento qualitativo del latte

Alle cooperative, anche di servizio, ed ai loro consorzi, che provvedono al pagamento del latte secondo qualità, possono essere concessi sussidi forfettari per le spese di prelevamento, trasporto ed analisi dei campioni di latte presso i laboratori riconosciuti dalla giunta regionale, privilegiando i maggiori oneri derivanti dalle difficoltà strutturali ed ambientali delle aziende di produzione.

Ai soggetti di cui al comma precedente possono essere concessi contributi nella misura massima del 40 per cento, con elevazione al 50 per cento nelle zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di vasche per la refrigerazione del latte.

Art. 39.

Interventi particolari in zootecnia

In aggiunta alle provvidenze già previste dai precedenti articoli a favore della zootecnia, vengono disposti i seguenti interventi:

a) ad allevatori singoli od associati possono essere concessi premi forfettari, dell'entità massima di L. 30.000 per ciascun vitello scolostrato, venduto e collocato presso centri cooperativi di svezzamento, la cui attività sia collegata con quella di ingrasso o allevamento. Detti premi saranno corrisposti agli aventi titolo tramite i centri di svezzamento, e l'entità degli interventi, la cui attuazione è limitata a tre anni, verrà progressivamente ridotta nell'ambito di tale periodo;

b) al fine di favorire iniziative di carattere promozionale nel settore della produzione e commercializzazione, le amministrazioni provinciali sono delegate a proporre programmi annuali concernenti l'attuazione di mostre, mostre-mercato e di rassegne di specie animali in produzione zootecnica. La giunta regionale provvede ad approvare ed a finanziare tali programmi, anche con la partecipazione finanziaria di enti ed organismi locali, affidandone la gestione alle amministrazioni provinciali;

c) per una più adeguata valorizzazione del settore bachisericolo, possono essere concessi:

1) da parte della giunta regionale, a favore di istituti e centri all'uopo individuati dalla giunta medesima ed operanti con specifica qualificazione:

finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni;

contributi, fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per lo svolgimento di programmi di sperimentazione e selezione finalizzati al miglioramento genetico del seme bachi. Tali programmi dovranno essere predisposti in maniera coordinata tra i predetti istituti o centri ed approvati preventivamente dalla giunta regionale;

2) a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, prestiti agevolati ai sensi del successivo art. 51 per l'acquisto di macchinari ed attrezzature mobili, ivi comprese quelle di copertura, per la razionalizzazione delle attività gelsi-bachicole;

d) al consorzio per lo sviluppo avicolo del Veneto, costituito con deliberazione n. 54 del 21 maggio 1974 del Consiglio regionale del Veneto, la giunta regionale può concedere — a decorrere dall'anno 1979 — sovvenzioni annuali al fine di sostenere lo svolgimento delle attività istituzionali;

e) per il proseguimento di azioni di miglioramento della produzione ippica agricola regionale, si potrà concorrere al finanziamento delle attività per il settore ippico svolte dalla re-

gione Emilia-Romagna per le spese inerenti ai servizi prestati nell'interesse della regione del Veneto. A tal fine la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la regione Emilia-Romagna;

f) le amministrazioni provinciali sono delegate a proporre programmi annuali diretti a sostenere l'allevamento equino in selezione appartenente alle razze «Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido» e «Avelignese» nonché l'allevamento del cavallo da sella effettuato nell'ambito delle aziende agricole. La giunta regionale provvede ad approvare ad a finanziare tali programmi, affidandone la gestione alle amministrazioni provinciali.

Sezione III

Art. 40.

Miglioramento della fertilità delle bovine

Per la lotta contro l'infertilità delle bovine la Regione si avvale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sulla base di una convenzione stipulata tra la giunta regionale e l'Istituto stesso.

A tal fine l'Istituto provvede ad organizzare un servizio permanente per la lotta contro l'infertilità delle bovine che attua per il tramite delle associazioni provinciali allevatori e con la collaborazione delle associazioni di razza, sviluppando ogni azioni nei territori e nelle zone di maggiore concentrazione di bovine da riproduzione e di maggiore incidenza della infertilità nonché della mortalità neonatale dei vitelli. L'azione predetta verra svolta con particolare intensità nei confronti delle razze frisona italiana e bruna alpina.

Il servizio permanente di cui al secondo comma è esteso a tutti gli allevatori, anche non aderenti alle associazioni di cui al comma precedente.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie — oltre ad una qualificata assistenza tecnica, sanitaria ad alimentare a livello di azienda — assicurerà:

a) la diagnosi precoce di gravidanza di tutte le bovine sottoposte a fecondazione artificiale;

b) l'istituzione di una scheda di allevamento in cui saranno riportate:

1) le caratteristiche generali dell'azienda;

2) la verifica delle condizioni di fertilità dell'allevamento e della mortalità dei vitelli;

3) le condizioni sanitarie del bestiame per ciò che riguarda eventuali malattie infettive della sfera genitale e stati dismetabolici e delle malattie riguardanti i vitelli;

4) la verifica dell'alimentazione, eseguita in relazione ad eventuali squilibri, eccessi o carenze;

5) la verifica delle condizioni ambientali;

6) l'annotazione di manifestazioni riferibili a cause genetiche;

c) il controllo della capacità riproduttiva, almeno una volta all'anno, del materiale seminale dei tori adibiti o da adibire alla monta, nonché il controllo nei confronti della influenza bovina I.B.R. Il controllo nei confronti della I.B.R. sarà esteso anche ai tori dei centri per la fecondazione artificiale.

Per ogni singola bovina verrà redatta una scheda ginecologica nella quale dovranno essere riportati tutti i dati riguardanti la carriera riproduttiva, nonché gli elementi che compongono la razione alimentare.

Art. 41.

Lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli

Per la prevenzione della mortalità neonatale dei vitelli, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie redigerà e manterrà aggiornata la mappa dei germi patogeni predominanti nei vari territori della Regione, allo scopo di predisporre appositi vaccini efficaci per la vaccinazione preventiva delle bovine gravide e per la vaccinazione dei vitelli, nei primi giorni di vita, contro le malattie neonatali.

Ogni caso di mortalità, pre o post-natale, dovrà essere segnalato immediatamente da parte del veterinario all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per i necessari accertamenti. L'Istituto medesimo indicherà il tipo di vaccino da impiegare in ciascun allevamento in relazione alle cause che hanno determinato la mortalità.

La giunta regionale può concedere finanziamenti a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'allestimento, il potenziamento ed il funzionamento di laboratori specificatamente finalizzati alla lotta contro l'infertilità e la mortalità neonatale dei bovini.

Art. 42.

Lotta e profilassi delle mastiti bovine

Fin quando la Regione non avrà provveduto a costituire gli organi e gli uffici destinati a svolgere funzioni in materia veterinaria in dipendenza dell'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla legge regionale 28 giugno 1974, n. 36, recante norme per la lotta e profilassi delle mastiti bovine, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il primo comma dell'art. 2 è così sostituito:

«In ogni provincia della Regione, la commissione provinciale di cui all'art 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 è integrata dal direttore della sezione provinciale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dal presidente dell'Ordine provinciale dei veterinari o da un suo delegato, dal presidente dell'associazione provinciale allevatori o da un suo delegato e, nelle province in cui esiste, dal presidente del consorzio per la profilassi e la polizia veterinaria o da un suo delegato. Fanno, altresì, parte della commissione predetta i presidenti degli enti ed organismi associativi di cui al successivo art. 3-*bis* della presente legge.

La commissione provinciale, che rimarrà in carica fino alla scadenza della presente legge, predispone, entro il mese di marzo di ciascun anno un piano per la profilassi delle mastiti bovine secondo le direttive tecniche dello Stato e le norme applicative della presente legge di cui al regolamento regionale n. 1 del 1° luglio 1976»;

b) l'ultimo comma dell'art. 2 è abrogato;

c) il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono così sostituiti:

«La profilassi delle mastiti bovine avrà, in tutto il territorio della Regione carattere volontario, sarà diretta dagli uffici veterinari provinciali ed attuata dalle associazioni provinciali degli allevatori giuridicamente riconosciute. Nelle province di Verona e Vicenza l'attuazione della profilassi di cui alla presente legge viene demandata ai rispettivi consorzi provinciali per la profilassi e la polizia veterinaria in collaborazione con le associazioni provinciali degli allevatori»;

d) dopo l'ultimo comma dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti:

«Nelle singole province, enti od organismi associativi, giuridicamente riconosciuti, dietro specifica e motivata richiesta e previo parere favorevole della commissione regionale di cui al terzo comma dell'art. 2, possono collaborare all'attuazione della profilassi delle mastiti bovine allo scopo di estendere gli interventi in caseifici e in cooperative lattiero-casearie non previsti nei piani provinciali.

Tale collaborazione è limitata al territorio di competenza ed è subordinata alla completa adesione ed al rispetto dei piani di profilassi di cui all'art. 2 della presente legge, nonché delle norme tecniche contenute nel regolamento regionale n. 1 del 1° luglio 1976.

Allo scopo di far fronte alle spese derivanti dall'estensione degli interventi profilattici nei caseifici e nelle cooperative di cui al primo comma, gli enti od organismi associativi dovranno provvedere, prima dell'inizio dei piani esecutivi di profilassi, ad integrare per intero i fondi regionali messi a disposizione delle associazioni provinciali degli allevatori o, nelle province di Verona e Vicenza dei consorzi provinciali per la profilassi e la polizia veterinaria.

Nessun ente ed organismo associativo può attuare, in maniera autonoma ed in contrasto con la presente legge, piani di profilassi contro le mastiti».

Sezione IV

Art. 43.

Interventi per il miglioramento e la valorizzazione dell'ortoflorofrutticoltura, dell'olivicoltura e della vitivinicoltura

Per il miglioramento e la valorizzazione dell'ortoflorofrutticoltura, dell'olivicoltura e della vitivinicoltura sono previsti interventi così distinti per settori:

A) *Ortoflorofrutticoltura e olivicoltura:*

1) per la costituzione di vivai e per la costruzione o l'ammodernamento di serre, possono essere concessi, con priorità

alle iniziative realizzate da cooperative e associazioni dei produttori, contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

2) per il rinnovo degli impianti frutticoli — limitatamente alle aree delimitate, alle specie considerate ed alle cultivars determinate nel progetto agricolo alimentare regionale — nonché degli impianti olivicoli, possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

3) per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature relative alla meccanizzazione delle operazioni colturali di raccolta, al miglioramento dei processi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti nonché al potenziamento del trasporto dei medesimi, particolarmente in regime freddo, possono essere concessi prestiti agevolati ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 51;

4) nella concessione delle provvidenze previste dal precedente art 29, per lo specifico settore ortoflorofrutticolo, verrà data preferenza alle iniziative riguardanti l'integrazione delle attuali strutture di mercato e centri di vendita;

5) la giunta regionale può concedere alle associazioni dei produttori ortofrutticoli un contributo sino al 40 per cento del costo per l'acquisizione di quote di partecipazione ad impianti industriali di trasformazione, realizzati senza l'intervento pubblico;

6) al centro operativo ortofrutticolo di Ferrara - Consorzio interregionale di interesse pubblico costituito con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, la giunta regionale può concedere — a decorrere dall'anno 1979 — sovvenzioni annuali per lo svolgimento delle attività istituzionali del centro medesimo.

B) *Vitivinicoltura*:

1) per la riconversione produttiva dei vigneti e per l'esecuzione di nuovi impianti in armonia con la disciplina comunitaria per il settore — limitatamente alle zone collinari e di pianura arida individuate nel progetto agricolo alimentare regionale — possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

2) per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature relativi alla meccanizzazione delle operazioni colturali e di raccolta, al miglioramento dei processi di lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto nonché al potenziamento del trasporto del medesimo, possono essere concessi prestiti agevolati ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 51;

3) le provvidenze previste dal precedente art. 29, per lo specifico settore, verranno concesse esclusivamente per l'adeguamento degli impianti esistenti con priorità per quelli a servizio delle zone viticole collinari e di pianura aride.

Art. 44.

Difesa attiva delle colture arboree di pregio

Ai fini di assicurare una idonea protezione delle colture arboree di pregio — con sistemi di allevamento razionali e produzioni qualificate — può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui agevolati, per l'acquisto e la installazione di impianti fissi di reti antigrandine.

Il concorso regionale sui predetti mutui — della durata massima di anni dieci per l'ammortamento e di un anno per il preammortamento — sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

Art. 45.

Istituzione e tenuta del catasto frutticolo e viticolo

L'ESAV entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce e cura la tenuta del catasto frutticolo regionale nonché del catasto veticolo regionale nell'ambito di quello nazionale.

Sezione V

Art. 46.

Interventi nelle aree di collina e montagna

Nelle aree montane e nelle aree svantaggiate di collina, al fine di costituire idonee unità agro-economiche, la giunta regionale, per il conseguimento della migliore produttività dei terreni coltivati ed il recupero e l'utilizzazione delle aree abbandonate o insufficientemente coltivate, promuove:

a) la realizzazione di infrastrutture, quali opere di approvvigionamento idrico, elettrodotti, linee telefoniche, viabilità, secondo le indicazioni dei piani di sviluppo delle comunità montane;

b) la costituzione di società cooperative ed associazioni di produttori e di imprese familiari.

Per la realizzazione delle iniziative di cui alla precedente lettera *a*) possono essere concessi contributi in conto capitale sino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Gli interventi di cui al presente articolo sono inseriti in programmi approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale. I compiti di attuazione di tali programmi sono delegati alle comunità montane, le quali possono avvalersi degli uffici tecnici della Regione.

Sezione VI

Art. 47.

Sviluppo delle iniziative agrituristiche

Allo scopo di favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali delle aree di interesse agrituristico, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 31 gennaio 1975 n 21, possono essere concessi a favore di coltivatori diretti proprietari, affittuari, mezzadri e coloni, nonché di conduttori di aziende agricole o silvo-pastorali che intendano praticare l'agriturismo singolarmente o in forma associata, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque non superiore a lire 12 milioni, per l'esecuzione di lavori e per l'acquisto di attrezzature necessarie al miglioramento ricettivo dei fabbricati di abitazione esistenti nelle aziende e all'allestimento di locali per la vendita diretta dei prodotti agricoli.

I contributi di cui al precedente comma, potranno essere elevati, a favore di cooperative agrituristiche, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a lire 20 milioni.

Art. 48.

Valorizzazione dell'ambiente rurale

La Giunta regionale può concedere un finanziamento sino al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi presentati dalle comunità montane e dai comprensori per lo sviluppo dell'ospitalità agrituristica, lo svolgimento di iniziative di propaganda e la attuazione di manifestazioni collaterali per la valorizzazione dell'ambiente rurale.

Tale contributo potrà essere elevato fino all'80 per cento, qualora l'iniziativa comporti la riutilizzazione di terre incolte nelle zone collinari e montane.

TITOLO VII

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ESERCIZIO DELLE IMPRESE AGRICOLE SINGOLE ED ASSOCIATE

Art. 49.

Credito di conduzione

A favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati, di cooperative di produttori agricoli, dei loro consorzi e delle associazioni di produttori può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione contratti ai termini dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso regionale sui predetti prestiti, della durata massima di un anno, sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art 65 della presente legge.

I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti proprietari e fittavoli, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti di aziende agricole, nonché alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed alle stalle sociali.

Art. 50.

Interventi a favore di enti ed organismi associativi a sostegno della loro gestione e per la valorizzazione e la difesa della produzione.

A favore di cooperative, anche di servizio, loro consorzi, associazioni di produttori agricoli ed altri enti particolarmente qualificati che istituzionalmente attuino iniziative o esplichino attività, per la valorizzazione e la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, può essere concesso un contributo negli interessi sui prestiti contratti per far fronte alle necessità di gestione, entro il limite del 10 per cento dell'importo di tali prestiti.

In alternativa alle provvidenze di cui al precedente comma può essere concesso ai medesimi organismi ed enti — nei primi tre anni di attività, elevabili a cinque anni per quelli che operano prevalentemente nel settore della commercializzazione — un contributo fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese complessive di gestione.

Le provvidenze di cui sopra saranno accordate prioritariamente ad organismi ad ampia base associativa con particolare riguardo ai consorzi di cooperative che operino, su consistenti basi territoriali, nei settori produttivi di maggior rilevanza per l'economia agricola regionale e che possiedano i necessari requisiti strutturali ed organizzativi per concorrere in maniera sostanziale al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche.

A favore di cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di produttori può essere concesso un concorso negli interessi relativi a prestiti, della durata massima di sei mesi, contratti per l'acquisto di cose utili alle aziende dei soci.

A favore di cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori può essere concesso un concorso negli interessi su prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai soci sui prodotti agricoli e zootecnici conferiti per la conservazione, la lavorazione e vendita collettiva. Detti prestiti non potranno eccedere i tre quinti del valore attribuito ai prodotti conferiti e dovranno essere commisurati al volume effettivo delle anticipazioni e al periodo per il quale tali anticipazioni non risultano coperte dalla reintegrazione consentita dalla vendita dei prodotti sui quali sono state calcolate, che comunque non potrà essere superiore ai 12 mesi.

In alternativa ai prestiti di cui al precedente comma, potrà essere concesso un contributo regionale negli interessi — in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non sia inferiore a quello stabilito per gli analoghi prestiti agrari — su finanziamenti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti.

Le agevolazioni di cui ai commi quinto e sesto possono essere concesse anche ad organismi associativi di secondo grado e di gradi successivi, ai quali vengano conferiti dai propri aderenti prodotti, anche già parzialmente o totalmente trasformati, sia per il completamento della lavorazione, sia per la conservazione e vendita collettiva.

I prestiti contemplati dal quarto e quinto comma saranno contratti ai termini dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, il concorso regionale su tali prestiti sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

Art. 51.
Prestiti agevolati per lo sviluppo e l'adeguamento della meccanizzazione agricola

Per favorire lo sviluppo e l'adeguamento della meccanizzazione agricola — ai fini del miglioramento e della difesa delle produzioni sia in termini quantitativi che qualitativi, per concorrere al contenimento o alla riduzione dei costi di produzione e per consentire più idonee condizioni per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici — ad imprenditori agricoli singoli o associati, a cooperative agricole, a centri aventi per scopo l'assistenza tecnica o la formazione professionale nello specifico settore, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

I prestiti di cui al comma precedente — contratti ai termini dell'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni — avranno una durata massima di cinque anni e il concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi ai medesimi sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

In armonia con gli obiettivi e le azioni individuati per i vari settori ed in correlazione con gli altri interventi per essi previsti, le agevolazioni di cui trattasi verranno inoltre accordate prioritariamente ai prestiti riguardanti l'acquisto di:

macchine operatrici ed eventuali attrezzature ad esse connesse che migliorino sul piano tecnico le operazioni colturali e di raccolta delle colture di pregio, della barbabietola, del tabacco nonché dei foraggi e cereali foraggeri;

impianti ed attrezzature mobili per l'irrigazione e per la protezione delle colture di pregio.

Sarà altresì accordata priorità agli acquisti, effettuati da parte di organismi cooperativi o di associazioni di produttori, di macchinari, impianti ed attrezzature per la dotazione dei complessi da essi gestiti nonché per la prerefrigerazione, refrigerazione, congelamento e surgelamento e di mezzi frigoriferi di trasporto ai fini di consentire più idonee condizioni nella raccolta e nella commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, lattiero caseari e delle carni.

TITOLO VIII
PESCA, ACQUACOLTURA E ITTICOLTURA

Sezione I

Art. 52.
Interventi nel settore della pesca

Allo scopo di promuovere lo sviluppo della pesca e di favorire la stabilizzazione di unità lavorative nel settore, può essere concesso a favore di cooperative e loro consorzi, di enti, di associazioni di produttori e, in via subordinata, di privati esercenti la pesca e l'acquacoltura, un concorso sugli interessi relativi a:

a) prestiti della durata massima di cinque anni, per sostituzione ed acquisto di apparati motori su scafi da pesca di potenza non superiore a 15 CV fiscali per i motori fuoribordo e a 50 CV fiscali per i motori entrobordo; acquisto di reti ed attrezzature per la pesca; acquisto di automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato o attrezzi con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo; acquisto di novellame da destinare a ripopolamento intensivo e semintensivo sulla base di piani finalizzati;

b) mutui della durata massima di venti anni, per costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate; impianto ed acquisto di attrezzature per spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici delle cooperative di pescatori; acquisto di impianti ed attrezzature atte ad agevolare le funzioni statistico-produttive da parte di cooperative di pescatori e loro consorzi.

L'importo massimo della spesa ammissibile ai fini della concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi è pari a:

lire 400 milioni per le cooperative e loro consorzi, e associazioni di produttori che abbiano l'effettiva disponibilità del prodotto dei soci;

lire 200 milioni per organismi associativi ed enti che non abbiano disponibilità del prodotto dei soci;

lire 50 milioni per i pescatori singoli.

Per beneficiare dei suddetti finanziamenti, sia le cooperative che i singoli dovranno presentare un piano di pesca da cui risultino, tra l'altro, gli investimenti da attuare, l'impegno di lavoro dei beneficiari ed il livello di reddito a fine piano.

In alternativa al concorso sugli interessi, per le iniziative attuate da parte di pescatori di professione, sia autonomi che soci di cooperative, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e, comunque, non oltre lire sei milioni.

Il concorso regionale negli interessi sui mutui e sui prestiti previsti dal presente articolo sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

Alla concessione dei benefici di cui al presente articolo, limitatamente alle iniziative riguardanti organismi collettivi ed enti, provvede la giunta regionale.

Art. 53.
Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della itticoltura

Per il miglioramento, l'incremento ed il potenziamento delle produzioni ittiche nelle acque interne e vallive del Veneto, possono essere concessi ad enti esercenti la pesca e l'acquacoltura, a cooperative di produttori e loro consorzi, ad associazioni di produttori ed in via subordinata a produttori singoli, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile per:

a) la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti di pescicoltura ed acquacoltura in genere;

b) l'acquisto, la sistemazione ed il potenziamento di impianti fissi e mobili di cattura, ossigenazione, stabulazione ed allevamento in valli, stagni ed altri bacini idonei all'allevamento del pesce e dei molluschi eduli;

c) la realizzazione di opere complementari destinate al miglioramento della produttività delle acque dolci e salmastre.

Il suddetto contributo può essere elevato fino ad un massimo del 50 per cento limitatamente alle cooperative che abbiano l'effettiva e totale disponibilità del prodotto dei soci i quali esercitano l'attività a tempo pieno.

Per la quota di spesa ritenuta ammissibile non coperta da contributo può essere concesso un concorso regionale sul pagamento degli interessi sui mutui integrativi.

Il concorso regionale sugli interessi su detti mutui — della durata massima di anni 20 per l'ammortamento e di anni due per il preammortamento — sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

Per progetti di particolare interesse nel settore dell'acquacoltura, può essere concesso ai richiedenti, in alternativa alle provvidenze sopra indicate, un contributo pari almeno al 5 per cento e non superiore al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile, tale da consentire agli stessi di beneficiare degli interventi finanziari previsti dalle norme comunitarie.

Alla concessione dei benefici di cui al presente articolo, limitatamente alle iniziative riguardanti organismi collettivi ed enti nonché a quelle beneficiarie degli interventi comunitari per lo specifico settore, provvede la giunta regionale.

Art. 54.

Interventi per il potenziamento delle strutture di valorizzazione dei prodotti ittici

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti della pesca, della molluschicoltura, dell'acquacoltura ivi compreso l'acquisto del terreno necessario per la realizzazione degli impianti medesimi, nonché per l'acquisto di strutture preesistenti, la giunta regionale può concedere a cooperative di pescatori e loro consorzi, ad enti a carattere di mutualità e senza fini di speculazione, ad associazioni di produttori, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed un concorso nel pagamento degli interessi su mutui integrativi per la parte di spesa non coperta dal contributo.

Il concorso regionale negli interessi su detti mutui — della durata massima di anni venti per l'ammortamento e di anni due per il preammortamento — sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

Art. 55.

Iniziative promozionali e di valorizzazione dei prodotti ittici

La giunta regionale può concorrere fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il finanziamento di programmi di attività promozionali e di valorizzazione dei prodotti attuali da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori, nonché da enti pubblici e da imprese a partecipazione statale che si dedicano all'allevamento, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il suddetto contributo verrà concesso, in via prioritaria, per iniziative riguardanti:

a) il miglioramento delle tecniche di produzione, allevamento, lavorazione, conservazione e commercializzazione;

b) l'aggiornamento di tecnici ed esperti anche attraverso incontri di studio, di seminari e di tirocini all'uopo organizzati;

c) l'informazione tecnico-economica e la divulgazione dei principi cooperativistici.

Sezione II

Art. 56.

Istituzione del «Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell'acquacoltura»

L'ESAV istituirà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria struttura amministrativa, con deliberazione del consiglio di amministrazione da approvarsi dal consiglio regionale, un centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell'acquacoltura.

Il centro si articolerà nelle seguenti tre sezioni:

a) acqua salmastra e maricoltura;

b) molluschicoltura, crostacei ed alghe;

c) acque dolci.

A detto centro vengono attribuite anche le funzioni di competenza della regione Veneto del consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro soppresso dall'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto legislativo 18 agosto 1978, n. 481, nonché quella del consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea, che viene soppresso con l'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle funzioni di vigilanza che sono attribuite alle province.

Il patrimonio e il personale dei predetti consorzi — eccettuato quello addetto alla vigilanza, che è trasferito alle province — sono trasferiti all'ESAV che li destinerà all'espletamento dei compiti affidati al centro di cui al presente articolo.

La giunta regionale assume i provvedimenti necessari per disciplinare la successione in favore all'ESAV.

Le entrate di ciascun consorzio, sia di carattere tributario che contributivo, ed i proventi patrimoniali sono del pari attribuiti all'ESAV, salvo una quota determinata annualmente dalla giunta regionale da devolversi alle province per l'attività di vigilanza.

Al centro infine sono attribuite le funzioni già svolte dallo stabilimento ittiogenico di Brescia nel territorio della regione Veneto.

La giunta regionale può riconoscere altri laboratori ed istituti sperimentali e stipulare con essi eventuali convenzioni per l'attuazione di specifici programmi di attività i quali saranno approvati dalla giunta regionale stessa.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57.

Istituzione del nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare

E' istituito nell'ambito della struttura del dipartimento per l'agricoltura, il nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare.

I compiti assegnati al nucleo ispettori sono i seguenti:

a) applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea e delle norme statali relative agli interventi per la regolazione dei mercati agricoli;

b) controllo sulla qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad uso agrario;

c) controllo dell'applicazione delle norme relative alla fecondazione animale naturale e artificiale;

d) controllo delle produzioni di sementi;

e) collaborazione con gli organi dello Stato e degli enti demandati alla repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli;

f) adempimento di mansioni di vigilanza e ispezione nel settore dell'agricoltura per funzioni comunque attribuite o delegate alla Regione.

I requisiti per appartenere al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli richiesti dalla vigente normativa per i dipendenti regionali appartenenti al livello di collaboratore, purché in possesso di diploma di perito agrario.

La dotazione organica del nucleo è determinata in 50 unità complessive. Nell'ambito del livello funzionale di collaboratore del ruolo unico del personale regionale è istituita la mansione di ispettore di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, che è svolta esclusivamente dagli appartenenti al nucleo di cui alla presente legge.

Nell'organico del personale della regione Veneto di cui alla tabella *A*) approvata all'art. 47 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono istituiti nuovi cinquanta posti del livello funzionale di collaboratore.

La giunta regionale provvederà ad ottenere le previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti affinché gli appartenenti al nucleo possano espletare la loro attività.

A ciascun appartenente al nucleo regionale ispettori verrà rilasciato da parte del presidente della giunta regionale un apposito tesserino di riconoscimento, il cui modello sarà approvato con decreto del presidente medesimo.

Art. 58.

Riordino istituzionale dei consorzi di bonifica

Allo scopo di coordinare le attività pubbliche e private di sistemazione, difesa ed uso agricolo delle acque e della terra nell'ambito dei comprensori di bonifica, ai fini della trasformazione del regime fondiario, quale condizione necessaria della organizzazione, dello sviluppo e del potenziamento dell'ordinamento produttivo e dell'impresa agricola, nonché per l'assetto

del territorio rurale, sono soppressi i consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di miglioramento fondiario, rientranti nella sfera di competenza della Regione.

I predetti consorzi continuano ad operare dopo l'entrata in vigore della presente legge sino al momento del loro scioglimento da parte della giunta regionale.

I consorzi di bonifica esercitano le funzioni degli enti soppressi, tenendo distinte le relative gestioni e sotto l'osservanza e con i benefici delle leggi che disciplinano i singoli settori di intervento.

Il patrimonio, come pure il relativo personale, degli enti disciolti è trasferito ai consorzi di bonifica. Qualora il territorio dei consorzi soppressi ricada in più comprensori consortili di bonifica, il patrimonio viene ripartito in ragione della contribuenza gravante sugli immobili inclusi nel perimetro dei consorzi disciolti.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 26, 27 e la tabella di attribuzione delle rappresentanze, di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n 3, sono così sostituiti:

« Art. 4. — Il consiglio è composto da trenta consiglieri eletti dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile e dagli imprenditori agricoli, paganti il contributo consortile, tra gli aventi diritto al voto.

Fanno parte del consiglio un rappresentante della regione nominato dalla giunta regionale ed un rappresentante per ogni comprensorio amministrativo e comunità montana ricadenti, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.

I rappresentanti dei comprensori amministrativi e delle comunità montane sono eletti tra i componenti dei rispettivi consigli e possono essere sostituiti in qualsiasi momento, con le medesime procedure.

I decreti costitutivi e gli statuti consortili possono prevedere che l'assemblea degli elettori sia ripartita in più sezioni, ciascuna competente ad eleggere una quota di consiglieri, in proporzione al complesso dei voti spettanti ai soggetti indicati nel precedente primo comma ».

« Art. 5. — I proprietari e gli imprenditori agricoli di cui al precedente articolo hanno diritto ad un voto e lo esercitano una sola volta e nell'ambito di una sola fascia di rappresentanza, cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

In caso di comunione le quote di contribuenza si presumono eguali o, qualora il titolo disponga diversamente, in proporzione delle quote dei singoli partecipanti.

Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi rappresentanti ».

« Art. 6. — Le fasce di rappresentanza sono costituite nel modo seguente:

1ª fascia: consorziati paganti il contributo esclusivamente in riferimento ad immobili non agricoli;

2ª fascia: consorziati il cui onere contributivo non sia superiore a quello dell'azienda agricola familiare, massima contribuente;

3ª fascia: consorziati il cui onere contributivo sia superiore al massimo stabilito per la seconda fascia.

Alla individuazione dell'azienda agricola familiare di cui al comma precedente, il consorzio procede, avuto riguardo all'ordinamento colturale prevalente nel proprio comprensorio, tenendo conto di un parametro occupazionale pari a 600 giornate lavorative annue. Il parametro occupazionale per ettaro coltura sarà determinato dalla giunta regionale per ogni ordinamento produttivo.

I consorziati appartenenti alla seconda e terza fascia cumulano nella loro posizione contributiva l'eventuale onere gravante su immobili non agricoli.

Salvo quanto stabilito nel precedente comma, alla prima fascia spetta una rappresentanza proporzionale alla contribuenza fino ad un massimo del venti per cento dei seggi.

Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in rapporto alla contribuenza, con una graduazione decrescente secondo la tabella allegata. Alla seconda fascia sono assegnati tutti i seggi non attribuiti alle altre due fascie ».

« Art. 7. — L'elezione del consiglio si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia e non superiore al doppio dei seggi stessi.

Le liste dei candidati sono presentate per fascia da un numero di elettori corrispondente ad almeno il 2 per cento dei votanti di ciascuna fascia con un minimo di 6 ed un massimo di 100.

Alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono attribuiti i 4/5 dei seggi spettanti alla fascia, e a quella che ha ottenuto il numero dei voti immediatamente inferiore il restante quinto dei seggi.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ed, in mancanza o esaurite le eventuali preferenze, secondo l'ordine di lista.

In caso di parità di voti di lista i seggi vengono ripartiti in parti eguali, assegnando l'eventuale seggio dispari al candidato più anziano

Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

Le schede di votazione ed il verbale delle operazioni elettorali devono essere inviati alla giunta regionale, entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

La giunta regionale decide i ricorsi e provvede anche d'ufficio all'annullamento delle elezioni ».

« Art. 8 — Il consiglio è validamente costituito dai membri eletti dall'assemblea.

Alla convalida della elezione dei consiglieri provvede il consiglio nella prima seduta.

Il consiglio delibera validamente con la maggioranza dei componenti elettivi e con la maggioranza dei voti dei presenti.

Il consiglio resta in carica cinque anni. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.

Le elezioni del consiglio potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti per la gestione interinale del consorzio, fino all'effettivo insediamento dei nuovi organi.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, ancorché sopravvenuta è attribuito al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, secondo le preferenze o l'ordine di lista.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti ».

« Art. 9. — Il consiglio si riunisce in prima seduta su convocazione del presidente uscente e, comunque, entro cinquanta giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In sede di prima costituzione del consorzio, il consiglio delibera lo statuto entro novanta giorni dalla data di elezione degli organi ».

« Art. 10 — Nella prima seduta il consiglio elegge nel suo interno, con separate votazioni, il presidente, il vicepresidente ed altri cinque componenti della giunta, salvo che lo statuto non preveda un numero inferiore di componenti.

Il rappresentante della Regione fa parte di diritto della giunta.

La carica di presidente è incompatibile con le cariche di sindaco, di assessore comunale, di presidente e componente di giunta, di comprensorio e di comunità montana, di consigliere regionale, di presidente di amministrazione provinciale, di assessore provinciale, di presidente di camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di presidente di ente provinciale per il turismo ».

« Art. 21. — La misura del concorso regionale nelle spese di esecuzione delle opere di bonifica di competenza regionale è quella stabilita dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle aree riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, il concorso regionale nella spesa delle opere anzidette, quando non sia a totale carico della Regione è elevato dal 78 all'88 per cento.

E' posta a totale carico della Regione la spesa occorrente per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali pubblici, prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica ».

« Art. 26. — Sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale:

lo statuto con le modalità previste dal precedente art. 12;

i regolamenti di amministrazione;

i piani di classifica per il riparto, provvisorio o definitivo, degli oneri di bonifica e consortili;

la delibera che individua le fasce di rappresentanza della assemblea per l'elezione del consiglio ».

« Art. 27. — Le deliberazioni dei consorzi di bonifica sono atti definitivi, fatta salva la facoltà di disporre statutariamente la proponibilità nei confronti delle medesime dei rimedi amministrativi ordinari del ricorso gerarchico o dell'opposizione.

I provvedimenti consortili sono soggetti a riscontro di legittimità della sezione provinciale di controllo, nella cui circoscrizione ricade la sede del consorzio.

Il bilancio dei consorzi di bonifica, in considerazione della loro natura di enti pubblici economici, pur non assumendo il valore ed i limiti propri del bilancio degli enti pubblici di erogazione, deve essere integrale sia nei riguardanti finanziari che economici, esponendo tutte le entrate e le spese che presumibilmente si realizzeranno e si effettueranno nell'esercizio, nonché il programma delle attività istituzionali e di quelle eventualmente attribuite ai consorzi stessi per delega da parte di pubbliche amministrazioni, da realizzarsi nell'interesse e a spese dei consorziati e delle amministrazioni deleganti.

Alla copertura del disavanzo economico il consorzio provvede con la contribuenza ordinaria, fatta salva la facoltà di ricorso ad apposito mutuo di ripiano deliberato dai quattro quinti dei componenti elettivi del consiglio, per non più di due volte non consecutive nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

I bilanci preventivi e i conti consuntivi dei consorzi di bonifica debbono essere comunicati alla giunta regionale.

Per quanto attiene alla competenza, al contenuto e alla forma, gli atti dei consorzi di bonifica sono regolati dalle vigenti leggi di bonifica, nonché dallo statuto e dai regolamenti di amministrazione consortili ».

TABELLA

Attribuzione rappresentanza (R) alla fascia 3 in base alla contribuenza (C) in %

C	R	C	R	C	R	C	R
80	56	60	44	40	31	20	18
79	55	59	43	39	31	19	17
78	55	58	43	38	30	18	16
77	54	57	42	37	29	17	16
76	53	56	41	36	29	16	15
75	53	55	41	35	28	15	14
74	52	54	40	34	27	14	13
73	52	53	40	33	27	13	13
72	51	52	39	32	26	12	12
71	50	51	38	31	25	11	11
70	50	50	38	30	25	10	10
69	49	49	37	29	24	9	10
68	49	48	36	28	23	8	10
67	48	47	36	27	23	7	10
66	47	46	35	26	22	6	10
65	47	45	35	25	21	5	10
64	46	44	34	24	21	4	10
63	46	43	33	23	20	3	10
62	45	42	33	22	19		
61	44	41	32	21	19		

Art. 59.

Ordinamento dei compiti gestionali dei consorzi di bonifica

I consorzi di bonifica provvedono alla manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi, delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua naturali demaniali, in quanto facenti parte integrante del sistema idraulico scolante del comprensorio di bonifica, allo scopo di assicurarne la conservazione e la migliore funzionalità ai fini generali della bonifica.

Restano ferme per le opere idrauliche ed i corsi d'acqua naturali demaniali la competenza degli uffici regionali del genio civile ad esercitare i poteri di polizia idraulica e l'analoga potestà dei consorzi di bonifica relativamente ai canali artificiali di bonifica.

La regione concorre alle spese di gestione dei consorzi di bonifica concedendo finanziamenti nei limiti dello stanziamento di bilancio determinato ai sensi del comma seguente.

L'importo dello stanziamento regionale, da iscrivere nello stato di previsione di spesa di parte corrente, quale concorso nelle spese di gestione dei consorzi di bonifica, verrà determinato, per ciascun esercizio finanziario, a partire dall'anno 1981, nella misura massima del 40 per cento della complessiva contribuenza ordinaria dei consorzi medesimi, resa esecutiva nell'anno precedente.

La giunta regionale provvede a ripartire e a concedere ai consorzi di bonifica il concorso regionale nelle spese di gestione, nei limiti dello stanziamento di bilancio e secondo i seguenti criteri:

10 per cento, in relazione alla superficie del comprensorio consortile;

10 per cento, in ragione del costo dell'energia elettrica o termica, utilizzata, nell'anno precedente, per il funzionamento degli impianti di sollevamento, sia di scolo che irrigui;

80 per cento, in proporzione ai ruoli ordinari di contribuenza dei consorzi di bonifica, resi esecutivi, a norma di legge, nell'anno precedente.

Dall'ammontare dei ruoli ordinari della contribuenza, ai soli fini del presente articolo, debbono essere detratti gli eventuali rimborsi di spese effettuate per conto di singole aziende, su loro richiesta o nell'esercizio delle potestà surrogatorie di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, nonché i contributi riguardanti gli immobili non ricadenti nella Regione.

Nel comunicare i dati della contribuenza, i consorzi di bonifica, sotto la loro responsabilità, sono tenuti a dichiarare esplicitamente di avere operato le detrazioni di cui al comma precedente Sono abrogate le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 30.

Art. 60.

Calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione, ai sensi dell'art 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla giunta regionale.

Le deliberazioni con le quali viene delimitato il territorio danneggiato e viene specificato il tipo di provvidenza da applicare devono essere adottate dalla giunta regionale di norma entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso.

Le provvidenze di cui all'art. 3 lettere *a*) e *b*), nonché agli articoli 4, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni — fermo restando quanto altro da essa disposto — possono essere accordate anche prima della emanazione del decreto ministeriale che dichiara l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica e dell'assegnazione delle quote da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale.

La giunta regionale può pertanto disporre anticipazioni agli aventi diritto per la concessione delle predette provvidenze, reintegrabili, a seguito delle introitazioni dei previsti finanziamenti da parte dello Stato.

In caso di mancato accoglimento della proposta regionale di dichiarazione della eccezionalità dell'evento oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione, l'onere dei benefici concessi e non reintegrati rimane a carico della Regione stessa.

La concessione dei prestiti previsti dagli articoli 5 e 7 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, sarà effettuata previo rilascio di apposito nulla-osta da parte della giunta regionale o dei propri uffici o servizi all'uopo delegati.

Ai consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364, potranno essere concessi contributi sugli interessi nella misura del 5 per cento dell'importo dei prestiti contratti per far fronte alle proprie necessità di gestione.

Art. 61.

Comitati per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura

1. E' istituito, in ogni provincia della regione, un comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, con le medesime funzioni già svolte dai comitati provinciali di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

Il comitato provinciale, che ha sede presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, è composto da:

a) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'Intendente di finanza o un suo delegato;

c) un funzionario dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, designato dall'intendente di finanza;

d) un ufficiale del gruppo della guardia di finanza competente per territorio, designato dal comandante;

e) il responsabile dell'ufficio utenti motori agricoli dell'IPA o un suo delegato;

f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, designato dalle stesse;

g) un rappresentante delle associazioni provinciali imprese di meccanizzazione agricola, designato dalle stesse;

h) un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli, designato dalla camera di commercio, industria ed agricoltura;

i) un rappresentante del consorzio agrario provinciale, designato dallo stesso.

Svolte le funzioni di segretario il responsabile dell'ufficio U.M.A. o il suo delegato.

2. E' inoltre istituito un comitato regionale con il compito di coordinare l'attività dei comitati provinciali e di esprimere pareri alla giunta regionale in materia di consumi di prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura e di questioni interessanti l'installazione e l'esercizio dei depositi di carburanti agricoli.

Il comitato regionale è composto da:

a) il coordinatore del dipartimento per l'agricoltura o un suo delegato, che lo presiede;

b) un funzionario del dipartimento per l'agricoltura, designato dal coordinatore del dipartimento stesso;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, designato dalle stesse;

d) un rappresentante delle associazioni provinciali imprese di meccanizzazione agricola, designato dalla Federazione imprese di meccanizzazione agricola del Veneto;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli, designato dalla stessa;

f) un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari, designato dalla stessa;

g) due rappresentanti delle società pretrolifere operanti nella Regione, di cui uno designato dall'Associazione sindacale Intersid del Veneto e l'altro dalla Federazione regionale degli industriali.

Svolge le funzioni di segretario il componente di cui al punto b) del comma precedente.

3. I comitati provinciali ed il comitato regionale vengono costituiti mediante decreto del presidente della giunta regionale; le designazioni devono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute ed i comitati possono essere validamente insediati, purché i membri nominati non siano inferiori ai due terzi del collegio.

I membri dei comitati durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Per la validità delle sedute è neccessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

4. Ai membri dei comitati di cui al presente articolo sono assegnate, ove spetti, le indennità previste dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 62.

Compenso alle organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell'assistenza agli utenti di motori agricoli

La giunta regionale, al fine di potersi avvalere della collaborazione delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli e delle associazioni delle imprese di meccanizzazione agricola nel Veneto per gli adempimenti istruttori relativi all'assistenza agli utenti di motori agricoli, nell'esercizio delle funzioni trasferite dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può concedere compensi alle stesse organizzazioni sulla base delle pratiche istruite, a decorrere dal 1° aprile 1979.

A tal fine la giunta regionale determina annualmente i termini, le modalità e le misure per la corresponsione dei compensi di cui al comma precedente e il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni regolanti i rapporti con le organizzazioni interessate.

Art. 63.

Agevolazioni tributarie

Per gli interventi di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni tributarie previste dalla vigente legislazione statale in materia.

Art 64.

Fondo interbancario di garanzia

I prestiti ed i mutui agrari di cui alla presente legge sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 65.

Determinazione del concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio

Il concorso regionale per i prestiti ed i mutui di cui agli articoli della presente legge è ragguagliato:

per gli interessi semplici, alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso a carico dei beneficiari;

per l'ammortamento, alla differenza tra la rata, annua o semestrale, calcolata al tasso massimo di riferimento, e quella calcolata al tasso agevolato a carico dei mutuatari.

Per le operazioni di credito agrario il tasso massimo praticabile dagli istituti ed enti di credito è quello determinato ai sensi della vigente normativa statale.

Per le operazioni di credito peschereccio il tasso massimo praticabile verrà convenuto tra la giunta regionale e gli istituti ed enti di credito autorizzati ad operare nel settore.

I tassi massimi di cui ai precedenti commi sono fissati al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle.

Le misure del concorso regionale negli interessi vengono stabilite periodicamente dalla giunta regionale con apposita deliberazione entro il limite massimo del 9 per cento elevabile al 12 per cento nei territori classificati montani, fermo restando che il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere inferiore rispettivamente al 6 per cento ed al 4 per cento.

Per gli interventi creditizi — effettuati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978 n. 69: « Norme per l'attuazione nella regione Veneto delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura » e finanziati ai termini della presente legge — il concorso regionale negli interessi e il tasso a carico dei beneficiari vengono stabiliti entro i limiti previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 69/78 e, comunque, in misura tale che risultino più favorevoli di almeno due punti nei confronti di quelli determinati ai sensi del comma precedente.

Art. 66.

Gestione delle spese per gli interventi

La gestione delle spese per gli interventi di cui alla presente legge viene effettuata in conformità di quanto stabilito dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il concorso regionale negli interessi sulle operazioni di credito agrario e di credito peschereccio verrà liquidato sulla base di appositi elenchi dei prestiti o dei mutui perfezionati trasmessi dagli istituti od enti finanziatori.

Per i mutui contemplati dalla presente legge, al fine di porre a carico dei beneficiari, già in sede di preammortamento delle operazioni, l'interesse al netto del concorso regionale, il concorso medesimo potrà essere corrisposto agli istituti di credito finanziatori in via anticipata. A tale scopo la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti predetti.

Per consentire la finalizzazione della spesa complessivamente autorizzata con la presente legge — nell'ambito dei principi della programmazione e articolazione poliennale della spesa statuiti dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 — le somme eventualmente non impegnate sugli stanziamenti dell'esercizio finanziario di riferimento, saranno portate in aumento degli stanziamenti di competenza degli esercizi successivi.

Art. 67.
Modificazioni del progetto agricolo alimentare

La giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenterà al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi eseguiti nell'anno precedente in forza della presente legge ed in correlazione con quanto previsto dal progetto agricolo alimentare.

La giunta regionale, valutato lo stato di attuazione degli interventi, elabora e sottopone al consiglio regionale eventuali proposte di variazione e di aggiornamento del progetto agricolo alimentare e dei conseguenti adeguamenti degli interventi ad esso ordinati, anche relativamente ai finanziamenti.

Art. 68.
Disposizioni transitorie per l'applicazione delle altre leggi regionali vigenti in materia

Le disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere dal 150° giorno successivo a quello della sua entrata in vigore, si applicano anche per gli analoghi interventi previsti dalle altre leggi regionali vigenti in materia, con l'esclusione di quelli la cui istruttoria sia stata già formalizzata ai sensi e per gli effetti degli specifici disposti legislativi.

Potranno beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge anche le domande presentate ai sensi di altre leggi regionali, in quanto compatibili.

Art. 69.
Attività surrogatoria della giunta regionale

Fino a quando non siano funzionanti i consigli di comprensorio, le competenze ad essi attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla giunta regionale.

In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi ai consigli di comprensorio o delle comunità montane per l'attuazione delle funzioni ad essi attribuite.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 70.
Autorizzazioni di spesa

Per gli interventi recati dalla presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa complessive per il triennio 1980-1982:

art. 20 - lire 2.400 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1980;

art. 21 - lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 per l'esercizio 1980;

art. 22, terzo comma - lire 3.500 milioni, di cui lire 1.500 per l'esercizio 1980;

art. 22 - quarto comma - lire 750 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1980;

art. 23 - lire 3.000 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1980;

art. 24 - lire 900 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1980;

art. 25 - lire 600 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1980;

art. 27 - lire 61.000 milioni, di cui lire 20.300 milioni per l'esercizio 1980;

art. 28 - lire 5.500 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1980;

art. 32, quinto comma - lire 4.000 milioni per contributi in unica soluzione, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980;

art. 33 - lire 1.300 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980;

art. 34, quarto e quinto comma e art. 35 - lire 5.350 milioni di cui lire 1.400 milioni per l'esercizio 1980;

art. 36, lettera *a*) - lire 1.272 milioni quale limite di impegno su prestiti quinquennali, di cui lire 72 milioni per l'esercizio 1980 e lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982;

art. 38 - lire 1.800 milioni, di cui lire 800 milioni per l'esercizio 1980;

art. 39, lettera *a*) - lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1980;

art. 39, lettera *b*) - lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1980;

art. 39, lettera *c*) - lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1980;

art. 39, lettera *d*) - lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1980;

art. 39, lettere *e*) e *f*) - lire 600 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1980;

articoli 40 e 41 - lire 5.694 milioni, di cui lire 1.898 per l'esercizio 1980;

art. 42 - lire 440 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980;

art. 43, primo comma, lettera *a*) punto 1) - lire 1.400 milioni, di cui lire 600 per l'esercizio 1980;

art. 43, primo comma, lettera *a*) punto 2) - lire 3.817 milioni, di cui lire 1.383 milioni per l'esercizio 1980;

art. 43, primo comma, lettera *a*) punto 5) - lire 570 milioni di cui lire 285 milioni per l'esercizio 1980;

art. 43, primo comma, lettera *a*) punto 6) - lire 950 milioni di cui lire 475 milioni per l'esercizio 1980;

art. 43, primo comma, lettera *b*) punto 1) - lire 1.562 milioni di cui lire 536 milioni per l'esercizio 1980;

art. 44 - lire 900 milioni quale limite d'impegno complessivo su mutui decennali più un anno di preammortamento con un limite annuale di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio;

art 45 - lire 60 milioni di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1980;

art. 46 - lire 13.947 milioni di cui lire 4.649 milioni per l'esercizio 1980;

art. 47 - lire 2.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980;

art. 48 - lire 200 milioni di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1980;

art. 50, quarto comma - lire 1.800 milioni di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1980;

art. 52, primo comma, lettera *a*) - lire 500 milioni quale limite d'impegno complessivo su prestiti quinquennali di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1980 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982;

art. 52, primo comma, lettera *b*) e art. 54 - lire 1.400 milioni quale limite d'impegno complessivo su mutui ventennali più 2 anni di preammortamento, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1980 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982;

art. 52, quarto comma - lire 573 milioni di cui lire 173 milioni per l'esercizio 1980;

art. 53, primo comma - lire 1.944 milioni di cui lire 42 milioni per l'esercizio 1980;

art. 53, terzo comma - lire 1.590 milioni quale limite d'impegno complessivo su mutui ventennali più 2 anni di preammortamento, di cui lire 230 milioni per l'esercizio 1980 e lire 680 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982;

art. 54, primo comma - lire 1.300 milioni di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980;

art. 55 - lire 500 milioni di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1980;

art. 56 - lire 100 milioni di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1980;

art. 60, quarto comma - lire 6.959 milioni così ripartiti:

lire 3.359 milioni per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 364/1970, di cui lire 1.359 per l'esercizio 1980;

lire 600 milioni quale limite d'impegno complessivo su prestiti quinquennali per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5, secondo comma della legge n. 364/1970, con un limite d'impegno annuo di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi del triennio 1980-1982;

lire 3.000 milioni quale limite d'impegno complessivo su prestiti quinquennali per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7 della legge n. 364/1970, con un limite d'impegno annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi del triennio 1980-1982;

art. 60, settimo comma - lire 300 milioni di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1980;

art. 62 - lire 400 milioni di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi 1981 e 1982 sono altresì disposte le seguenti autorizzazioni complessive di spesa:

art. 26 - lire 600 milioni di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981;

articoli 29 e 30 - lire 8.000 milioni per contributi in unica soluzione, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio 1981;

articoli 29, 30, 31 e 32 - lire 535 milioni quale limite d'impegno complessivo su mutui ventennali più 2 anni di preammortamento, di cui lire 215 milioni per l'esercizio 1981 e 320 milioni per l'esercizio 1982;

art 36 lettera *b*) - lire 4.000 milioni di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981;

art. 49 - lire 11.000 milioni di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio 1981;

art. 50, primo e secondo comma - lire 4.000 milioni di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981;

art. 50, quinto e sesto comma - lire 10.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio 1981;

art. 51 - lire 4.000 milioni quale limite d'impegno complessivo su prestiti quinquennali, con una quota annuale di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982.

Le quote annuali di spesa, esclude quelle attinenti a limiti d'impegno, degli esercizi 1981 e 1982, relativamente agli interventi di cui al primo comma del presente articolo, e quelle dell'esercizio 1982, relativamente agli interventi di cui al secondo comma del presente articolo, saranno fissate con legge di bilancio

Gli oneri derivanti dal disposto del precedente art. 57, quantificati in lire 90 milioni per l'esercizio 1980 saranno imputati al cap. 192019065: «Stipendi e assegni al personale ed oneri relativi» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980. Per gli esercizi successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo.

Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa, la giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge entro i limiti disposti dall'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 71.

Copertura finanziaria

Alla copertura degli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo si provvede:

a) per l'esercizio 1980 (onere complessivo di lire 47.922 milioni):

in quanto a lire 16.754 milioni mediante riduzione del cap. 196219760 «Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo» (Partite: «Progetto agricolo alimentare» - limitatamente a lire 8.664 milioni - «Opere di irrigazione», «Potenziamento sistema produttivo agricolo» e «Interventi straordinari per opere di bonifica») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980;

in quanto a lire 31.168 milioni mediante utilizzazione parziale della quota 1980 delle previste assegnazioni statali in forza della legge n 984/1977;

b) per gli esercizi successivi al 1980:

in quanto ai limiti d'impegno: per la quota a carico del bilancio regionale — pari a lire 4.672 milioni per l'esercizio 1981 e lire 6.572 milioni per gli esercizi 1982 e successivi — mediante imputazione alla spesa programmata della categoria 1ª del titolo VII del bilancio pluriennale 1980-82; per le quote residue - pari a lire 2 110 milioni per il 1981 e lire 3.690 milioni per gli esercizi 1982 e successivi — mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge n 984/1977;

in quanto alle spese relative ad altri interventi mediante utilizzazione delle previste assegnazioni statali in forza delle leggi numeri 894 e 403 del 1977.

Alla copertura degli oneri previsti dal secondo comma del precedente articolo si provvede:

a) per l'esercizio 1981 (onere complessivo lire 21.515 milioni):

in quanto a lire 6.691 milioni mediante utilizzazione delle spese programmate di cui alla categoria 1ª del titolo I e alla categoria 1ª titolo VII del bilancio pluriennale 19[illegible]0-82;

in quanto a complessive lire 14.[illegible]4 milioni mediante utilizzazione delle assegnazioni statali in forza della legge n. 984/1977 (lire 2.345 milioni) e della legge n. 403/77 (lire 12.479 milioni);

b) per gli esercizi successivi al 1981:

in quanto ai limiti d'impegno:

per la quota a carico del bilancio regionale: pari a lire 2.080 milioni mediante utilizzazione della residua quota della spesa programmata dalla categoria 1ª del titolo VII del bilancio pluriennale 1980-82;

per le quote residue: pari a lire 2 455 milioni - mediante utilizzazione delle previste assegnazioni della legge n. 984/1977, per lire 834 milioni, e della legge n. 403/1977 per lire 1.621 milioni;

in quanto alle spese relative ad altri interventi mediante utilizzazione delle previste assegnazioni in forza della legge n. 984/1977.

Per le anticipazioni previste dagli articoli 34, primo comma e 37, che si stabiliscono rispettivamente in lire 1.500 milioni e lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, mediante l'iscrizione di entrate per pari importo a fronte delle anticipazioni di cassa a valere sulle corrispondenti assegnazioni statali per gli scopi specifici.

Art. 72.

Variazioni di bilancio

Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 73.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 ottobre 1980

BERNINI

(*Omissis*).

(11078)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810190)